PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER OGNI LOTTO, AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITÀ DIGITALE – CARTELLA CLINICA ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI DI LABORATORIO» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN – ID 2988

CHIARIMENTI

I chiarimenti alla documentazione di gara sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it

***

1) Domanda

Con riferimento al paragrafo 23.1 "Documenti per la stipula", punto i), del Capitolato d'Oneri, nel quale è previsto, per i Lotti 1, 2 e 3, che l'aggiudicatario produca una dichiarazione contenente l'indicazione della/e soluzione/i cloud offerta/e, attestante il possesso della qualificazione ACN, il relativo livello e l'esplicita indicazione dell'ID scheda, nonché a quanto previsto dal Capitolato Tecnico circa il possesso almeno del livello QC1 per i servizi cloud durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, si chiede di chiarire quanto segue:

Qualora, alla data di presentazione dell'offerta, la soluzione cloud/SaaS proposta non risulti ancora qualificata ACN, ma sia già stato formalmente avviato presso ACN il relativo procedimento di qualificazione almeno al livello QC1, è ammessa la partecipazione alla procedura, fermo restando l'obbligo di conseguire la qualificazione prima della stipula dell'Accordo Quadro?

In caso affermativo, si chiede altresì di precisare se, qualora alla data prevista per la produzione della documentazione di cui al par. 23.1 il procedimento di qualificazione ACN risulti ancora formalmente in corso, possa essere ritenuta sufficiente, ai fini della stipula, la produzione di idonea documentazione comprovante l'avvenuta presentazione della domanda di qualificazione e lo stato di avanzamento del procedimento, con successiva produzione dell'ID della scheda ACN all'esito positivo dello stesso.

In alternativa, si chiede di confermare se il possesso effettivo della qualificazione ACN almeno QC1 e la disponibilità del relativo ID scheda costituiscano condizione inderogabile per la stipula dell'Accordo Quadro, con conseguente impossibilità di procedere alla stipula qualora il procedimento di qualificazione sia ancora in corso.

Si chiede infine di precisare se, nell'ipotesi in cui la qualificazione non sia ancora perfezionata al momento previsto per la stipula per cause connesse ai tempi del procedimento di qualificazione ACN, sia consentito un differimento del termine per la produzione della documentazione e/o per la stipula dell'Accordo Quadro.

Risposta

Come previsto nel par. 9 del Capitolato d'Oneri, "*Per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi dei Lotti Applicativi 1, 2 e 3, ai sensi dell'art. 113 del Codice, sulla base di quanto previsto dal Regolamento ACN attualmente in vigore, è richiesto il possesso almeno del livello di qualificazione previsto per il trattamento dei dati ordinari, ossia il livello di qualificazione QC1 per i servizi cloud (cfr. art. 3Bis dello Schema di Accordo Quadro Lotti Applicativi 1, 2 e 3)*". Il successivo par. 23.1 lett. i) richiede, "*per i soli Lotti 1, 2 e 3: dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri per impegnare il concorrente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/200, contenente l'indicazione della/e soluzione/i cloud offerta/e, attestante il possesso della qualificazione ACN ed il relativo livello con esplicita indicazione dell'ID scheda.*"

Classificazione Consip: Ambito pubblico

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni emerge chiaramente che ai fini della partecipazione non è richiesto che la soluzione cloud/SaaS sia già qualificata ACN. Il possesso effettivo della qualificazione "*almeno del livello di qualificazione previsto per il trattamento dei dati ordinari, ossia il livello di qualificazione QC1 per i servizi cloud"* deve essere comprovato prima della stipula dell'Accordo Quadro.
Si conferma, pertanto, che, la mera presentazione della domanda di qualificazione o la pendenza del relativo procedimento non sono sufficienti ai fini della stipula dell'Accordo Quadro e, di conseguenza, non è previsto un differimento del termine di stipula finalizzato al conseguimento della qualificazione.

2) Domanda
Si chiede di chiarire se siano previsti requisiti relativi alla conoscenza della lingua italiana per i componenti del team e, in caso affermativo, se tali requisiti si applichino a tutti i ruoli o soltanto a quelli che prevedono una comunicazione diretta con il committente.
Risposta
Si chiarisce che la documentazione di gara prevede espressamente l'utilizzo della lingua italiana secondo le modalità ivi indicate. Inoltre, in considerazione dell'oggetto e del contesto di esecuzione delle prestazioni, il Fornitore è tenuto ad assicurare che le attività che richiedono interlocuzioni con Consip e/o con le Amministrazioni contraenti, nonché la documentazione destinata alle medesime, siano svolte e predisposte in lingua italiana.
A tal fine, è rimessa al Fornitore l'organizzazione del gruppo di lavoro, che dovrà essere idonea ad assicurare il corretto ed efficace svolgimento delle predette attività.
Non è previsto uno specifico requisito di conoscenza della lingua italiana riferito indistintamente a tutti i componenti del team, fermo restando che il Fornitore dovrà assicurare, in relazione alle attività concretamente svolte, un'adeguata capacità di operare in lingua italiana, ove necessaria per la corretta esecuzione delle prestazioni.

3) Domanda
Buongiorno, dalla documentazione di gara risulta mancante l'allegato D "Nomina a responsabile del trattamento dei dati".
Risposta
Si informa che il documento "*Nomina a responsabile del trattamento dei dati*" è stato pubblicato tra la documentazione di gara e si chiarisce che il medesimo non deve essere prodotto dal concorrente in sede di offerta, bensì in fase esecutiva, ove ricorrano i presupposti previsti e richiamati nell'art. 24 comma 5 dello Schema di Accordo Quadro.

4) Domanda
Con riferimento al criterio premiale "Coinvolgimento di PMI innovative / Startup innovative", si chiede di confermare che, nell'ipotesi di coinvolgimento mediante subappalto di cui alla lettera c), non sia richiesta, ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'indicazione nominativa in Offerta Tecnica della PMI innovativa e/o Startup innovativa che sarà successivamente coinvolta, essendo sufficiente che il concorrente descriva il ruolo, l'ambito e le modalità di coinvolgimento, le specifiche attività affidate e la relativa quota percentuale delle prestazioni, assumendo il corrispondente impegno per la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi.
In caso contrario, si chiede di precisare se l'identificazione nominativa della PMI innovativa/Startup innovativa costituisca requisito necessario per l'attribuzione del punteggio e quale documentazione debba essere prodotta in sede di offerta per comprovarne la qualifica e il relativo coinvolgimento.

Risposta
Si conferma che, in caso di coinvolgimento mediante subappalto, ai fini dell'attribuzione del punteggio non è richiesta l'indicazione nominativa della PMI innovativa o start-up innovativa in Offerta Tecnica. Come indicato nel criterio premiale "Coinvolgimento di PMI innovative / Startup innovative" alla lettera C, "il concorrente dovrà indicare espressamente la quota percentuale delle prestazioni che il concorrente si impegna ad affidare a imprese rientranti in una delle predette tipologie. Tale quota dovrà risultare compatibile con le dichiarazioni sul subappalto riportate nella Domanda di partecipazione, fermo restando che in ogni caso, per le imprese rilevanti ai fini del presente criterio, prevarrà comunque quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica in caso di incongruenze rispetto a quanto risultante dalla Domanda di Partecipazione".

5) Domanda
Con riferimento al criterio premiale "Copertura territoriale", si chiede di chiarire se, nella valutazione delle modalità operative proposte dal concorrente per garantire la copertura territoriale e la continuità nell'erogazione dei servizi, possano essere considerate anche le sedi operative, le risorse e i referenti di PMI innovative e/o Startup innovative che il concorrente si impegni a coinvolgere direttamente nell'esecuzione delle prestazioni mediante subappalto, ai sensi della lettera c) del criterio "Coinvolgimento di PMI innovative / Startup innovative" trattandosi di forma di coinvolgimento consentita al pari della partecipazione in RTI.
In caso affermativo, si chiede di precisare se vi siano condizioni da rispettare e/o elementi da valorizzare in Offerta tecnica ai fini della valutazione del criterio "Copertura territoriale".
Risposta
Si conferma che il concorrente per garantire la copertura territoriale e la continuità nell'erogazione dei servizi, potrà considerare anche le sedi operative, le risorse e i referenti di PMI innovative e/o Startup innovative che vorrà coinvolgere nell'esecuzione delle prestazioni secondo i termini e le condizioni previste nel criterio "COINVOLGIMENTO DI PMI INNOVATIVE / STARTUP INNOVATIVE" di cui alle Tabelle nn. 17.1 dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica – Lotti Applicativi 1, 2 e 3 e 17.2 dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica – Lotti Supporto 4, 5 e 6. Nel richiamato criterio, infatti, è precisato che: "*Il punteggio sarà attribuito esclusivamente se il coinvolgimento di PMI innovative e/o Start-up innovative avverrà con una o più delle seguenti modalità: […] c) tramite subappalto. In tal caso il concorrente dovrà indicare espressamente la quota percentuale delle prestazioni che il concorrente si impegna ad affidare a imprese rientranti in una delle predette tipologie. Tale quota dovrà risultare compatibile con le dichiarazioni sul subappalto riportate nella Domanda di partecipazione, fermo restando che in ogni caso, per le imprese rilevanti ai fini del presente criterio, prevarrà comunque quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica in caso di incongruenze rispetto a quanto risultante dalla Domanda di Partecipazione.*"

6) Domanda
In Riferimento alla Relazione tecnica per i Lotti Applicativi 1, 2 e 3 si chiede di confermare che il contenuto atteso della sezione 1 "Premessa" della Relazione Tecnica dovrà essere limitato esclusivamente ad una dichiarazione formale d'impegno in cui il concorrente attesta che i beni, prodotti e servizi offerti rispondono pienamente ai requisiti minimi prescritti dal Capitolato Tecnico.
Risposta
Si conferma che nelle Premesse della Relazione Tecnica il concorrente dovrà dichiarare il proprio impegno ad "*offrire beni e/o prodotti e/o* [*rectius:* servizi] *che rispettano i requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico*".

7) Domanda
In riferimento al Capitolato Tecnico per i Lotti Applicativi 1, 2 e 3 denominato 'ID 2988 - Capitolato d'Oneri', Il Capitolato Tecnico colloca il Servizio di Manutenzione Evolutiva nell'Area 1 - Servizi di Sviluppo mentre i Servizi di Manutenzione Adeguativa e Correttiva nell'Area 2 - Servizi di Manutenzione Software.
Nella tabella 17.1. del Capitolato d'Oneri, il criterio n.4 "Sviluppo Applicativo" richiama il par. 3.1 del Capitolato Tecnico, che comprende anche il servizio MEV, mentre il criterio n.5 "Manutenzione Evolutiva, Correttiva e Adeguativa" richiama i servizi MEV-MAC-MAD di cui al par. 3.1 e 3.2. Ciò premesso, si chiede di confermare che il servizio di Manutenzione Evolutiva debba essere descritto esclusivamente nell'ambito del criterio n.5 "Manutenzione Evolutiva, Correttiva e Adeguativa" e che, pertanto, la proposta relativa al criterio n.4 debba riguardare i soli servizi S1 Sviluppo di Applicazioni Software, S3 Migrazione al Cloud ed S4 Parametrizzazione e Personalizzazione dell'Area 1. In caso contrario, si chiede di precisare quali aspetti del servizio MEV debbano essere trattati nel criterio n.4 e quali nel criterio n.5.
Risposta
Si rappresenta che:

- con riferimento al criterio n. 4 *PROPOSTA PROGETTUALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI "Sviluppo Applicativo"* di cui alla Tabella 17.1 dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica – Lotti Applicativi 1, 2 e 3, il concorrente dovrà "*descrivere una proposta progettuale relativa alle attività di sviluppo applicativo (di cui al par. 3.1 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi 1, 2 e 3) […]*";
- con riferimento al criterio n. 5 *PROPOSTA PROGETTUALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI "Manutenzione Evolutiva, Correttiva e Adeguativa*" di cui alla Tabella 17.1 dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica – Lotti Applicativi 1, 2 e 3), il concorrente è chiamato a "*presentare una proposta progettuale descrivendo l'approccio, il modello organizzativo, le soluzioni tecniche, e gli strumenti che si impegna ad adottare (senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione) per l'erogazione dei servizi di Manutenzione (MEV–MAC–MAD di cui al par. 3.1 e 3.2 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi 1, 2 e 3), […]*".

Si conferma, pertanto, che il servizio di Manutenzione Evolutiva dovrà essere descritto esclusivamente nell'ambito del criterio n.5 e che, pertanto, la proposta relativa al criterio n. 4 debba riguardare i soli servizi di sviluppo applicativo, S1 Sviluppo di Applicazioni Software, S3 Migrazione Applicativa al Cloud ed S4 Parametrizzazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso dell'Area 1.
Il richiamo complessivo al par. 3.1 nel criterio n. 4 deve essere letto in coerenza con la specifica denominazione dello stesso e con gli elementi di valutazione in esso descritti.

8) Domanda
Con riferimento al Capitolato Tecnico - Lotti 1, 2 e 3 Applicativi ID2988 – Il Capitolato Tecnico descrive al paragrafo 3.3 i servizi di Conduzione applicativa dividendoli in due componenti, 3.3.1 Servizi di gestione del portafoglio applicativo e 3.3.2 Supporto Specialistico. Il Capitolato d'oneri nella Tabella 17.1 definisce il criterio di valutazione 6 -PROPOSTA PROGETTUALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI "Conduzione Applicativa" dando enfasi "con particolare riguardo alla gestione operativa delle applicazioni". Si chiede di confermare che nella valutazione della risposta di gara per tale criterio sarà presa in considerazione solo la componente di Servizi di gestione del portafoglio applicativo.
Risposta
Si conferma.

9) Domanda
Si prega di confermare se le condizioni specificate nel Capitolato d'Oneri possano essere interpretate nel senso di consentire l'inserimento nell'eventuale Schema di Accordo Quadro sottoscritto in caso di aggiudicazione a livello locale – di alcune clausole tipiche delle policy dell'operatore economico (appartenente ad un gruppo multinazionale).
Risposta
Non si conferma. Le condizioni dell'Accordo Quadro, dei Contratti Esecutivi e dell'atto di nomina a responsabile del trattamento sono quelle previste dalla documentazione di gara e dagli atti contrattuali applicabili. Non è ammesso l'inserimento unilaterale di clausole proprie delle policy dell'operatore economico, salvo eventuali adattamenti consentiti dalla documentazione e accettati dall'Amministrazione competente.

10) Domanda
Con riferimento all'Allegato "Altre Dichiarazioni", si chiede gentile conferma che, in caso di partecipazione in RTI costituendo, ciascuna impresa mandante debba presentare la propria dichiarazione compilata fino agli asterischi (***), mentre la mandataria debba presentare la dichiarazione compilata integralmente, per tutte le sezioni applicabili, fermo restando che ciascuna dichiarazione sarà sottoscritta digitalmente dalla rispettiva impresa dichiarante.
Risposta
Si conferma e si precisa, inoltre, che – con riferimento all'ultimo bullet point del punto 10 dell'Allegato "Altre dichiarazioni"- relativo alla dichiarazione "*di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante ad uno o più lotti applicativi/di supporto in una situazione di controllo/collegamento di cui all'articolo 2359 del Codice civile*", in caso di partecipazione in forma associata, la stessa dovrà essere resa da tutti i membri del RTI/Consorzio ordinari costituiti e costituendi e dalle consorziate esecutrici. Per un mero refuso, infatti, l'inciso secondo il quale "*Nel caso di RTI/Consorzio ordinario sia costituiti che costituendi, o di Consorzi necessari, le dichiarazioni che seguono devono essere rese solo dalla mandataria o dal Consorzio*" è stato posto antecedentemente alla dichiarazione suddetta mentre va riferito ai successi punti 11) e 12). Ciò in quanto, ai fini dell'applicabilità del vincolo di aggiudicazione di cui al par. 4 del Capitolato d'Oneri, la verifica su una situazione di controllo/collegamento di cui all'articolo 2359 del Codice civile va effettuata nei confronti di tutti gli operatori che compongono il RTI/Consorzio.

11) Domanda
Rif. paragrafo 6 del Capitolato d'Oneri - Si chiede di confermare che la documentazione richiesta per la comprova dei requisiti di ordine speciale possa essere inserita nel FVOE anche in un momento successivo alla fase di offerta, a seguito della richiesta di autorizzazione all'accesso al FVOE da parte di questa spettabile Amministrazione.
Risposta
Si conferma che la documentazione a comprova dei requisiti di cui ai par. 6.2 e 6.3 del Capitolato d'Oneri, non debba essere caricata sul FVOE dell'ANAC entro il termine di presentazione dell'offerta. Come previsto al par. 6 del Capitolato d'Oneri, "*L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima*".

12) Domanda
Rif. paragrafo 14.3 del Capitolato d'Oneri - Con riferimento alle modalità di compilazione del DGUE, si chiede di confermare che l'operatore economico possa indicare, nella Sezione B del DGUE, in corrispondenza dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, il solo soggetto sottoscrittore della documentazione di gara, allegando al DGUE apposita dichiarazione recante l'elenco completo di tutti i soggetti rilevanti ai sensi del citato art. 94, comma 3, in luogo della loro indicazione nominativa all'interno del DGUE stesso.
Risposta
Si conferma.

13) Domanda
Rif. paragrafo 10 del Capitolato d'Oneri - Con riferimento al paragrafo 10 del Capitolato d'Oneri e, in particolare, alle modalità di costituzione della garanzia provvisoria in caso di partecipazione alla procedura da parte di un RTI costituendo, si chiede di confermare che la garanzia fideiussoria, ferma restando l'intestazione a tutti gli operatori economici facenti parte del costituendo raggruppamento, possa essere sottoscritta digitalmente, oltre che dal soggetto garante, dalla sola impresa designata quale mandataria, senza necessità della sottoscrizione digitale da parte delle imprese mandanti.
Risposta
Come previsto dal par. 10 del Capitolato d'Oneri, "*la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante*", fermo restando che in caso di partecipazione in forma associata, dovrà "*essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio*".

14) Domanda
Rif. paragrafo 14.1 del Capitolato d'Oneri - Con riferimento alla partecipazione alla procedura per i Lotti 1, 2 e 3 da parte di un RTI costituendo, la cui composizione rimane invariata per tutti e tre i lotti, ma che prevede l'individuazione di una mandataria differente per ciascun lotto, si chiede di chiarire se:

- sia sufficiente un unico assolvimento dell'imposta di bollo, in considerazione della presentazione da parte di ciascun membro di un'unica domanda di partecipazione riferita ai tre lotti;
- oppure sia necessario assolvere l'imposta di bollo distintamente per ciascun lotto, a cura della rispettiva impresa designata quale mandataria.

Si chiede, pertanto, di confermare quale delle due modalità debba essere adottata ai fini della corretta partecipazione alla procedura.
Risposta
Nell'ipotesi rappresentata, in cui la composizione del RTI rimane invariata per tutti i Lotti cui lo stesso partecipa, mutando esclusivamente il ruolo mandante/mandataria nei diversi lotti, e venga presentata, pertanto, un'unica domanda di partecipazione riferita ai medesimi Lotti, è sufficiente un unico assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 sulla domanda di partecipazione, secondo le modalità previste al paragrafo 14.1 del Capitolato d'Oneri.

15) Domanda
Rif. paragrafo 2.1 del Capitolato d'Oneri - Si chiede cortesemente di rendere disponibile il file "Request.xml" del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), previsto tra i documenti di gara al paragrafo 2.1 del Capitolato d'Oneri, in quanto, allo stato attuale, non risulta presente nella documentazione pubblicata.
Risposta
Il file Request.xml del DGUE è reso disponibile tra la documentazione di gara, sia nella versione sottoscritta digitalmente che nella versione non sottoscritta, in formato *.xlm*, nella cartella "Moduli di dichiarazione".

16) Domanda
Rif. paragrafo 14.5 del Capitolato d'Oneri - Con riferimento al paragrafo 14.5 del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione alla procedura nella forma di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, nonché le ulteriori dichiarazioni richieste dal medesimo paragrafo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, siano validamente ed esaustivamente assolti mediante la compilazione e sottoscrizione della Domanda di partecipazione di cui all'Allegato 1, nelle pertinenti sezioni.
Si chiede pertanto di confermare che non sia necessario produrre nella documentazione amministrativa alcuna ulteriore dichiarazione o separato atto di impegno alla costituzione del RTI, oltre a quanto già dichiarato mediante la predetta Domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta dai soggetti tenuti secondo le modalità previste dalla documentazione di gara.
Risposta
Si conferma. Gli impegni e le dichiarazioni richiesti per il RTI non ancora costituito, nell'ambito del richiamato par. 14.5 del Capitolato d'Oneri, sono validamente assolti mediante la compilazione delle pertinenti sezioni della Domanda di partecipazione, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. Non è richiesto un ulteriore separato atto di impegno.

17) Domanda
Rif. paragrafo 15 del Capitolato d'Oneri - Con riferimento alla documentazione tecnica richiesta al paragrafo 15 del Capitolato d'Oneri e, in particolare, all'eventuale dichiarazione relativa alla presenza nell'Offerta Tecnica di informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali, si chiede di confermare che:

a) non sia previsto uno specifico modello/template predisposto dalla Stazione Appaltante per la suddetta dichiarazione e che, pertanto, la stessa possa essere predisposta dall'operatore economico in forma libera, purché contenga tutte le informazioni e le motivazioni richieste dalla documentazione di gara;
b) in caso di partecipazione alla procedura nella forma di RTI costituendo, la predetta dichiarazione possa essere resa mediante un unico documento congiunto, riferito all'Offerta Tecnica presentata dal raggruppamento nel suo complesso e sottoscritto digitalmente da tutti gli operatori economici componenti il costituendo RTI, senza necessità che ciascun componente produca una distinta dichiarazione di secretazione;
c) nel caso in cui l'operatore economico non ravvisi nell'Offerta Tecnica informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali e, pertanto, non intenda richiedere la secretazione di alcuna parte della stessa, non sia necessario produrre alcuna dichiarazione in tal senso, né una dichiarazione negativa attestante l'assenza di informazioni da secretare.

Risposta
Si conferma.

18) Domanda
Rif. paragrafo 14.3 del Capitolato d'Oneri - Nel caso di partecipazione in RTI costituendo, la parte II, sezione C del DGUE risulta compilabile esclusivamente dalla società indicata come Mandataria/Capogruppo, mentre non è visibile alle società che selezionano il ruolo di componente di un RTI.
Si chiede di chiarire come procedere qualora una mandante intenda ricorrere all'avvalimento per il soddisfacimento di uno o più dei requisiti speciali di cui all'art. 7 del Capitolato d'Oneri. In particolare:

- se sia sufficiente che la mandante dichiari il ricorso all'avvalimento nella propria domanda di partecipazione ed allegando la documentazione rilasciata dall'ausiliaria, prevista all'art. 7 del Capitolato d'Oneri;
  oppure
- se tale ricorso debba essere indicato anche dalla Mandataria/Capogruppo nel proprio DGUE (Parte II, sezione C), specificando sia l'impresa ausiliata sia l'impresa ausiliaria.

Risposta
Nella fattispecie in quesito, il ricorso all'avvalimento da parte della mandante nell'ambito del DGUE potrà eventualmente essere indicato dalla mandataria/capogruppo nella specifica sezione del medesimo (Parte II sez. C), precisando sia l'impresa ausiliata che l'impresa ausiliaria. In ogni caso, il possesso dei requisiti e la regolarità dell'avvalimento verranno verificati sulla base della documentazione prodotta dall'impresa ausiliata e dall'impresa ausiliaria secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

19) Domanda
Rif. paragrafo 14.3 del Capitolato d'Oneri - La parte II, sezione C del DGUE pone la seguente domanda: "L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?". Si chiede di confermare che, nel caso di ricorso all'avvalimento premiale, l'operatore economico debba rispondere negativamente alla suddetta domanda e dichiarare il ricorso a tale istituto esclusivamente nella domanda di partecipazione.
Risposta
Non si conferma. Il par. 14.3 del Capitolato d'Oneri, senza distinzione alcuna, chiarisce che: "*In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C*". Solo dopo precisa che: "*Si precisa che nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente deve specificare nella domanda di partecipazione che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione. Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato d'Oneri*".

20) Domanda
Registrazione LR/Procuratore ad acquistinretepa - Si chiede conferma che la documentazione di gara possa essere sottoscritta da un Legale Rappresentante/Procuratore dell'OE anche se non registrato sul portale acquistinretepa, fermo restando che, ai fini della sottomissione dell'offerta, venga "agganciato" alla procedura un Legale Rappresentante/Procuratore della società regolarmente registrato sul portale.

Risposta
Si rimanda a quanto previsto al par. 1.3 del Capitolato d'Oneri, nel quale è previsto che "*Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema. […] Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando*".

21) Domanda
Rif. paragrafo 14.1 del Capitolato d'Oneri - Con riferimento alla Domanda di partecipazione, si chiede cortesemente di confermare che, in caso di partecipazione alla procedura in forma di RTI costituendo, le seguenti dichiarazioni: Punto 4) – Dichiarazioni in caso di richiesta di subappalto, integrative rispetto a quelle rese nel DGUE; Punto 12) – Dichiarazioni rese ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679; debbano essere rese esclusivamente dall'impresa designata quale mandataria del raggruppamento costituendo e non anche dalle singole imprese mandanti.
Risposta
Come previsto nelle indicazioni di compilazione all'interno dell'Allegato "Domanda di partecipazione"

- con riferimento al punto 4) "*in caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione che precede deve essere resa dalla mandataria o dal Consorzio*";
- con riferimento al punto 11) [*rectius*], primo bullet point, "*in caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione che precede deve essere resa da tutti i membri del RTI/Consorzio ordinari costituiti e costituendi e dalle consorziate esecutrici e di quelle che prestano i requisiti)*", secondo bullet point "(*in caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni che precedono deve essere resa da tutti i membri del RTI/Consorzio ordinari costituiti e costituendi e dalle consorziate esecutrici)*".

22) Domanda
Rif. paragrafo 14.3 del Capitolato d'Oneri - In relazione al par. 14.3 DGUE del Capitolato d'Oneri si chiede conferma che, nella Parte IV - Criteri di selezione, la sezione B per il requisito relativo alla capacità economica – finanziaria debba essere compilata dichiarando il fatturato globale dell'impresa singola (anche in caso di partecipazione in RTI costituendo).
Risposta
Si conferma.

23) Domanda
Rif. paragrafo 14.1 del Capitolato d'Oneri - Si chiede conferma che sia sufficiente la dichiarazione di accettazione del patto contenuta nella domanda di partecipazione e che non sia necessario sottoscrivere digitalmente il medesimo Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara.
Risposta
Si conferma. Il Patto di integrità verrà sottoscritto, in caso di aggiudicazione, contestualmente alla stipula dell'Accordo Quadro.

24) Domanda
Rif. Allegato Altre dichiarazioni - Nel caso di partecipazione in RTI costituendo, con riferimento all'Allegato Altre dichiarazioni da produrre nell'offerta tecnica si chiede conferma che la mandataria debba rendere tutte le dichiarazioni contenute nel medesimo documento mentre le mandanti debbano rilasciare le dichiarazioni contenute nei primi 5 punti del documento nonché eventualmente la dichiarazione presente al punto 12).
Risposta
Non si conferma e si rimanda alla risposta alla domanda n. 10.

25) Domanda
Rif. Allegato Altre dichiarazioni - Nel caso di partecipazione in RTI costituendo, con riferimento all'Allegato Altre dichiarazioni si chiede di confermare che la dichiarazione "Dichiara altresì: - nel rispetto di quanto previsto nel par. 4 “SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - Limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti” di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante ad uno o più lotti applicativi/di supporto <indicare la tipologia di lotti a cui non si partecipa> in una situazione di controllo/collegamento di cui all'articolo 2359 del Codice civile" debba essere resa dalla sola società mandataria.
Risposta
Non si conferma e si rimanda alla risposta alla domanda n. 10.

26) Domanda
Si chiede di confermare che la “Scheda Esperienza Pregressa” possa essere strutturata in sezioni/paragrafi anziché in forma tabellare, rispettando la struttura logica degli elementi richiesti e le relative indicazioni presenti nella documentazione di gara.
Risposta
Si conferma.

27) Domanda
Si chiede di confermare che il capitolo riportante il “Business Case” possa essere strutturato in sezioni/paragrafi anziché in forma tabellare, rispettando la struttura logica degli elementi richiesti e le relative indicazioni presenti nella documentazione di gara.
Risposta
Si conferma.

28) Domanda
Il documento “ID 2988 Capitolato Oneri.pdf” riporta, alle pagine 65-67, la descrizione dei criteri di valutazione 13-14 (Esperienze pregresse). Si chiede di confermare che i servizi di Parametrizzazione e Personalizzazione di soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP) e Migrazione applicativa al Cloud (MC) possano essere assimilabili a servizi di sviluppo/configurazione/migrazione al cloud di soluzioni software laddove l’Ente del SSN o la Struttura Privata abbia utilizzato strumenti contrattuali di acquisto diversi dagli Accordo Quadro Consip, che definiscono gli stessi servizi PP e MC.

Risposta
Si precisa che ai fini dei criteri 13 e 14 (Esperienze pregresse) della Tabella 17.1 dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica – Lotti Applicativi 1, 2 e 3, non rileva lo strumento contrattuale di acquisto utilizzato dall'Ente del SSN o dalla struttura privata, bensì le esperienze pregresse descritte nella Relazione Tecnica.

29) Domanda

RIFERIMENTO PARAGRAFO 17.1 DEL CAPITOLATO D'ONERI – TABELLA 17.2 DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – LOTTI SUPPORTO 4, 5 E 6 – CRITERI 6 E 7 (PAGINA 73, 74, 75 DEL CAPITOLATO D'ONERI)
Il criterio di valutazione n. 6 (Proposta progettuale per l'erogazione dei servizi di Supporto all'Innovazione Tecnologica) prevede quanto segue: Il concorrente è chiamato a descrivere l'approccio metodologico e operativo, gli strumenti e i prodotti software offerti che si impegna ad adottare, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, per l'erogazione dei servizi di Supporto all'Innovazione Tecnologica (di cui al par. 3.3 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 4, 5 e 6). La valutazione si baserà sui seguenti elementi: modello organizzativo e operativo di erogazione dei servizi di: IT Strategy; Supporto alla misurazione del livello di digitalizzazione; strumenti previsti per la rappresentazione dei possibili scenari di evoluzione tecnologica e per la definizione dei relativi rischi; strumenti previsti per le attività di benchmark, analisi di mercato ed indagini conoscitive sulle nuove tecnologie e standard di riferimento in ambito ICT, anche secondo criteri di riuso; best practices, metodologie e strumenti dedicati alla misurazione del livello di digitalizzazione delle Aziende sanitarie territorialIl criterio di valutazione n. 7 (Proposta progettuale per l'erogazione dei servizi di Supporto all'Innovazione Tecnologica) prevede quanto segue: Il concorrente è chiamato a descrivere l'approccio metodologico e operativo, gli strumenti e i prodotti software offerti che si impegna ad adottare, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, per l'erogazione dei servizi di Supporto all'Innovazione Tecnologica (di cui al par. 3.3 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 4, 5 e 6). La valutazione si baserà sui seguenti elementi: modello organizzativo e operativo di erogazione dei servizi di IT Advisory; strumenti previsti per la rappresentazione dei possibili scenari di evoluzione tecnologica e per la definizione dei relativi rischi; strumenti previsti per le attività di benchmark, analisi di mercato ed indagini conoscitive sulle nuove tecnologie e standard di riferimento in ambito ICT, anche secondo criteri di riuso; best practices, metodologie e strumenti dedicati alla misurazione del livello di digitalizzazione delle Aziende sanitarie territoriali.
Stante quanto sopra esposto:

a) si chiede conferma – considerati tutti gli elementi oggetto di valutazione – che il criterio n.6 riguardi la proposta progettuale per i servizi di supporto di innovazione tecnologica relativi esclusivamente ai Servizi di IT Strategy (di cui all'art. 3.3.1 del Capitolato tecnico dei Lotti 4, 5, 6 di supporto) e di Supporto alla misurazione del livello di digitalizzazione (di cui all'art. 3.3.3 del Capitolato tecnico dei Lotti 4, 5, 6 di supporto)
b) si chiede conferma – considerato l'elemento di valutazione "modello organizzativo e operativo di erogazione dei servizi di IT Advisory" – che il criterio n.7 riguardi la proposta progettuale per i servizi di supporto di innovazione tecnologica relativi esclusivamente ai Servizi di IT Advisory (di cui all'art. 3.3.2 del Capitolato tecnico dei Lotti 4, 5, 6 di supporto)
c) si chiede conferma che – per il criterio n.7 – non debbano essere descritti gli elementi di valutazione "strumenti previsti per la rappresentazione dei possibili scenari di evoluzione tecnologica e per la definizione dei relativi rischi", "strumenti previsti per le attività di benchmark, analisi di mercato ed indagini conoscitive sulle nuove tecnologie e standard di riferimento in ambito ICT, anche secondo criteri di riuso" e "best practices, metodologie e strumenti dedicati alla misurazione del livello di digitalizzazione delle Aziende sanitarie

territoriali" (in quanto già esplicitamente richiesti dal Capitolato d'oneri nell'ambito del criterio n.6), ma si debbano descrivere gli strumenti e i prodotti software offerti che il Fornitore si impegna ad adottare, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con specifico riferimento ai servizi di IT Advisory.

Risposta

Punto a) Si conferma.

Punto b) Si conferma.

Punto c) Non si conferma e si rimanda a quanto indicato nel richiamato criterio n. 7 della Tabella 17.2 dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica – Lotti Supporto 4, 5 e 6, in cui è precisato che verranno valutati, oltre al "*modello organizzativo e operativo di erogazione dei servizi di IT Advisory*", anche: "*modello organizzativo e operativo di erogazione dei servizi di IT Advisory; strumenti previsti per la rappresentazione dei possibili scenari di evoluzione tecnologica e per la definizione dei relativi rischi; strumenti previsti per le attività di benchmark, analisi di mercato ed indagini conoscitive sulle nuove tecnologie e standard di riferimento in ambito ICT, anche secondo criteri di riuso; best practices, metodologie e strumenti dedicati alla misurazione del livello di digitalizzazione delle Aziende sanitarie territoriali".*

30) Domanda

RIFERIMENTO LOTTO 5 - SCHEDA DI OFFERTA TECNICA SU PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE – CRITERIO 12 DELLA TABELLA 17.2 (CRITERIO TABELLARE - ESPERIENZA PREGRESSA "B") - All'interno della Scheda di Offerta Tecnica del Lotto di supporto n. 5 da compilare sulla Piattaforma telematica Acquisti in Rete (http://www.acquistinretepa.it), è attualmente riportata la seguente dicitura: "Criterio 12 della Tabella 17.2 – Criterio 14 della Tabella 17.1 – ESPERIENZA PREGRESSA (B) – L'esperienza indicata è stata eseguita nel secondo cluster geografico del Lotto di riferimento". In coerenza con quanto indicato nella "Tabella 17.2 dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica – Lotti Supporto 4, 5 e 6" riportata in Capitolato d'oneri (Criterio n.12, pagina 81), si chiede conferma che il richiamo al "Criterio 14 della Tabella 17.1" non vada considerato e che, ai fini della compilazione in Piattaforma della Scheda di Offerta tecnica del Lotto 5 (sezione relativa al Criterio n. 12), vada considerata la seguente dicitura: "Criterio 12 della Tabella 17.2 – ESPERIENZA PREGRESSA (B) – L'esperienza indicata è stata eseguita nel secondo cluster geografico del Lotto di riferimento"

Risposta

Si rappresenta che quanto descritto costituiva un mero refuso a Sistema, tempestivamente allineato alla *lex* di gara.

31) Domanda

RIFERIMENTO PARAGRAFO 10 DEL CAPITOLATO D'ONERI - GARANZIA PROVVISORIA In merito alla garanzia provvisoria, fermo restando il rispetto di quanto indicato all'art. 10 del Capitolato d'Oneri, si chiede conferma che si possa caricare a sistema il documento di polizza con la sola firma digitale del garante e della sola società mandataria.

Risposta

Si rimanda alla risposta alla domanda n. 13.

32) Domanda

RIF. 28 CAPITOLATO D'ONERI: con riferimento all'art. 28 del Capitolato d'Oneri, laddove è previsto che il Contratto Esecutivo possa richiedere un'idonea copertura assicurativa, si chiede

a) di precisare se siano previste specifiche condizioni assicurative da rispettare, con particolare riferimento alla tipologia di polizza, ai massimali e ai requisiti minimi;
b) qualora tale copertura sia richiesta, si chiede inoltre di chiarire se, in luogo della stipula di una polizza ad hoc, sia ammessa la presentazione di un certificato assicurativo attestante l'esistenza di una polizza in corso e, in caso di RTI, se sia sufficiente un certificato assicurativo per ciascun componente.

Risposta

L'Amministrazione, ai fini della stipula del singolo Contratto Esecutivo e per tutta la sua durata, potrà richiedere al Fornitore – come previsto nel par. 28 del Capitolato d'Oneri - il possesso e la produzione di una adeguata copertura assicurativa per le attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del singolo Contratto Esecutivo.

A tal fine, l'Amministrazione indicherà, in sede di Richiesta Preliminare di Fornitura (cfr. par. 7.2 del Capitolato Tecnico Lotti 1, 2 e 3 – e par. 5.1 del Capitolato Tecnico Lotti 4, 5 e 6) sulla base dell'oggetto dell'appalto stesso, quali garanzie saranno richieste per la copertura assicurativa da prestare ai fini della stipula del Contratto Esecutivo.

A tal fine, in sede di stipula dell'Accordo Quadro, verrà messo a disposizione, un documento contenente le Condizioni assicurative che potranno essere utilizzate dalle Amministrazioni Contraenti.

Il Fornitore potrà, così, scegliere, in sede di stipula del Contratto Esecutivo, una delle due modalità di seguito riportate:

- produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto;

ovvero (in via alternativa)

- produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e alle condizioni richieste dall'Amministrazione.

33) Domanda

RIF. PREMESSE - PAG. 7 CAPITOLATO D'ONERI: Con riferimento alla possibilità, prevista a pag. 7 del Capitolato d'Oneri, che la Commissione giudicatrice si avvalga dell'"Agente Supporto Analisi Offerte Tecniche", si chiede cortesemente di precisare quanto segue:

a) le modalità con cui l'Agente supporta l'analisi delle offerte tecniche, anche in termini di attività svolte e di elementi messi a disposizione della Commissione;
b) le misure adottate per garantire la riservatezza dei contenuti delle offerte tecniche, con particolare riferimento al trattamento e alla conservazione dei dati;
c) se gli esiti dell'elaborazione svolta dall'Agente saranno riportati, o comunque richiamati, nei verbali della Commissione giudicatrice.

Risposta

a) Come previsto nelle richiamate Premesse del Capitolato d'Oneri, l'utilizzo dell'"Agente Supporto Analisi Offerte Tecniche" è una possibilità per la Commissione nell'ambito delle attività di analisi delle offerte tecniche. Nel medesimo paragrafo è precisato che l'Agente avrà "*un ruolo di supporto alle attività della Commissione, senza sostituirne il giudizio o le responsabilità decisionali*". Ciò chiarito, si precisa che l'Agente potrà assistere gli utenti nelle attività di analisi della documentazione presentata dagli operatori economici nell'ambito delle procedure di gara, rendendo più rapida l'individuazione delle informazioni rilevanti e fornendo elementi strutturati a supporto delle attività svolte dalle commissioni di gara.

L’analisi potrebbe, inoltre, evidenziare aspetti da approfondire, elementi non adeguatamente documentati ed eventuali segnalazioni relative ai requisiti minimi o alla presenza, nella documentazione tecnica, di elementi di natura economica.
Gli elementi così elaborati sono messi a disposizione della Commissione attraverso un report di supporto istruttorio.
Si ribadisce, al riguardo, che l’Agente non attribuisce punteggi, non produce graduatorie o classifiche e non assume decisioni in ordine alla valutazione delle offerte. Ed infatti, come riportato nelle Premesse al Capitolato d’Oneri, “*la Commissione è tenuta ad esaminare le offerte presentate, controllare e verificare quanto prodotto dall’Agente*”. Se ne deduce, pertanto, che la Commissione giudicatrice è e rimane responsabile non solo dell’attività decisionale ma anche delle attività istruttorie eventualmente condotte dall’Agente AI.
b) Il trattamento dei contenuti avviene tramite Microsoft 365 Copilot (come pubblicato sul sito della Consip nella sezione “Società trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e Contratti - Programmazione e Progettazione - Progettazione”). La soluzione opera all'interno di un perimetro informativo chiuso e segregato rispetto a soggetti e ambienti esterni, controllato e governato dalle autorizzazioni predefinite: in particolare, Copilot eredita le politiche aziendali di governance dei dati e le configurazioni di accesso definite per il tenant, accedendo esclusivamente ai contenuti e alle informazioni per i quali l'utente risulta autorizzato. I contenuti elaborati, inclusi i prompt e le risposte generate, non vengono utilizzati per l’addestramento dei modelli linguistici sottostanti (foundation LLM impiegati dal servizio).
Con specifico riferimento alle offerte tecniche, l'Agente “Supporto Analisi Offerte Tecniche” può operare esclusivamente sulla documentazione appartenente alla gara selezionata. Sotto il profilo della protezione dei dati e delle informazioni sono previste misure di controllo degli accessi, crittografia dei dati a riposo e in transito nonché strumenti di audit e monitoraggio. iCon riferimento, inoltre, alle misure organizzative adottate, l'accesso alle offerte tecniche è riservato ai soli componenti della specifica Commissione di gara e al/i segretario/i. Pertanto, la riservatezza dei contenuti delle offerte tecniche è presidiata sia sotto il profilo tecnologico, sia sotto il profilo organizzativo, attraverso la delimitazione del perimetro documentale alla specifica procedura di gara, il rispetto delle autorizzazioni predefinite, l'isolamento logico dei contenuti, le misure di protezione applicabili ai dati e la limitazione dell'accesso alle offerte ai soli soggetti specificamente autorizzati nell'ambito della procedura.
Si ricorda infine che in generale, come previsto anche nel Capitolato d’oneri, l’eventuale uso dei sistemi di AI avviene sempre e comunque nel rispetto dell’art. 14, legge n. 132/2025.
c) Nei verbali della Commissione giudicatrice si darà atto dell’eventuale utilizzo dell’“Agente Supporto Analisi Offerte Tecniche” da parte della Commissione, quale strumento di supporto istruttorio all’analisi delle offerte tecniche, senza che si renda necessario dare conto analiticamente degli elementi prodotti dall’Agente, in quanto essi, essendo sottoposti all’esame e alla verifica della Commissione (che come detto rimane responsabile non solo dell’attività decisionale ma anche delle attività istruttorie eventualmente condotte dall’Agente AI), non incidono sull’autonomo potere decisionale della stessa, non costituiscono autonome valutazioni delle offerte, né determinano l’attribuzione dei relativi punteggi. Nel verbale, pertanto, verranno riportate le valutazioni e le determinazioni autonomamente formulate e assunte dalla Commissione giudicatrice, cui resta integralmente riservata la responsabilità del processo istruttorio e valutativo.

34) Domanda
RIF. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Tabella 17.1” PAGG. 56-57 CAPITOLATO D'ONERI - Con riferimento al criterio premiale relativo al coinvolgimento di PMI innovative e/o start-up innovative, si chiede di chiarire se, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della modalità prevista alla lettera c), mediante subappalto, sia necessario individuare nominativamente nell'Offerta Tecnica le PMI innovative e/o start-up innovative alle quali saranno affidate le prestazioni, oppure se sia sufficiente descrivere il ruolo, le specifiche attività, le modalità di coinvolgimento e il valore aggiunto atteso, unitamente all'indicazione della quota percentuale delle prestazioni che il concorrente si impegna a subappaltare.
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n. 4.

35) Domanda
RIF. DESCRIZIONE DEI SERVIZI E AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO - PAGG. 8-9, 52 CAPITOLATO TECNICO - LOTTI 1,2 e 3 Applicativi - In merito al perimetro della Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera, si evidenziano le seguenti indicazioni presenti nel Capitolato Tecnico:

a) a pagina 8 il Capitolato Tecnico riporta che nella macro-area della Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera “sono ricompresi anche tutti gli aspetti funzionali legati a: Pronto Soccorso (PS)”;
b) sempre alle pagine 8 e 9 il Capitolato richiede che la soluzione CCE debba garantire "il supporto e l'integrazione delle principali attività connesse alla presa in carico del paziente in regime di emergenza-urgenza";
c) da ultimo a pag. 9 il Capitolato definisce l’area tematica A1 quale “Gestione informatizzata dell’Episodio di Ricovero o di Emergenza-Urgenza (PS)” mentre al paragrafo 3.5.1 di pag. 52, nel definire il perimetro funzionale della soluzione SaaS di CCE Ospedaliera, la medesima area è invece definita semplicemente ""AT1 – Gestione informatizzata dell’Episodio di Ricovero"", omettendo qualsiasi riferimento all'Emergenza/Urgenza e al Pronto Soccorso.

Alla luce di tali osservazioni, si conferma che la soluzione SaaS di Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera debba comprendere ed erogare nativamente al proprio interno anche funzionalità applicative complete dedicate al Pronto Soccorso (PS)?"
Risposta
Premesso che il quesito non risulta chiaro, si evidenzia che la soluzione SaaS di Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera deve assicurare la copertura funzionale dell’area tematica "AT1 – Gestione informatizzata dell’Episodio di Ricovero" (nonché delle altre aree tematiche indicate nel Capitolato Tecnico) e il supporto e l’integrazione delle attività/funzionalità connesse all’emergenza-urgenza secondo i requisiti del Capitolato Tecnico. Le modalità architetturali e applicative con cui tale copertura è garantita possono comprendere funzionalità native o integrazioni, purché sia assicurato il rispetto integrale dei requisiti previsti.

36) Domanda
RIF. DESCRIZIONE DEI SERVIZI E AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO - PAGG.8-9 Capitolato Tecnico - Lotti 1, 2 e 3 Applicativi - In merito al perimetro della Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera, si evidenziano le seguenti indicazioni presenti nel Capitolato Tecnico:

a) A pagina 8 il Capitolato Tecnico riporta che nella macro-area della Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera "" “sono ricompresi anche tutti gli aspetti funzionali legati a: ...; Accettazione-Dimissione-Trasferimento (ADT)”;

b) A pagina 9 per l'AT1 - Gestione informatizza dell'Episodio di Ricovero, il Capitolato tecnico riporta: "Rientrano in tale area l'apertura dell'episodio di ricovero, la presa in carico del paziente, la gestione dei trasferimenti interni, la gestione delle variazioni organizzative, la gestione della permanenza del paziente, la dimissione e la chiusura dell'episodio di ricovero"

Alla luce di tali indicazioni, si conferma che la soluzione SaaS di Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera debba comprendere ed erogare nativamente al proprio interno anche funzionalità applicative complete dedicate all'ADT?"

Risposta

Premesso che il quesito non risulta chiaro, si evidenzia che la soluzione SaaS di Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera deve assicurare la copertura funzionale dell'area tematica "AT1 – Gestione informatizzata dell'Episodio di Ricovero" (nonché delle altre aree tematiche indicate nel Capitolato Tecnico) e il supporto e l'integrazione delle attività/funzionalità connesse all'accettazione-dimissione-trasferimento secondo i requisiti del Capitolato Tecnico. Le modalità architetturali e applicative con cui tale copertura è garantita possono comprendere funzionalità native o integrazioni, purché sia assicurato il rispetto integrale dei requisiti richiesti.

37) Domanda

RIF. DESCRIZIONE DEI SERVIZI E AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO - PAGG. 8-9 Capitolato Tecnico - Lotti 1, 2 e 3 Applicativi - A pagina 8 il Capitolato Tecnico precisa che nella macro-area della Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera "sono ricompresi anche tutti gli aspetti funzionali legati a: … Order Entry". Nel primo paragrafo di pag. 9, il Capitolato richiede "per quanto inerente all'Order Entry la soluzione CCE deve permettere il supporto e l'integrazione in tutte le varie fasi di gestione del flusso di richiesta, autorizzazione, prenotazione e trasmissione degli ordini". Si chiede conferma che la soluzione SaaS di Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera deve comprendere ed erogare nativamente al proprio interno anche funzionalità applicative complete dedicate all'Order Entry.

Risposta

Premesso che il quesito non risulta chiaro, si evidenzia che la soluzione SaaS di Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera deve assicurare la copertura funzionale delle aree tematiche "AT1 – AT2 - AT3 - AT4 e AT5" e il supporto e l'integrazione delle attività/funzionalità connesse all'Order Entry secondo i requisiti del Capitolato Tecnico. Le modalità architetturali e applicative con cui tale copertura è garantita possono comprendere funzionalità native o integrazioni, purché sia assicurato il rispetto integrale dei requisiti richiesti.

38) Domanda

Rif. doc. "ID 2988 - Capitolato Tecnico - Lotti 1, 2 e 3 Applicativi" pag. 8, 9, 52: In merito al perimetro della Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera, si evidenziano le seguenti indicazioni presenti nel Capitolato Tecnico:

a) A pagina 8 il Capitolato Tecnico riporta che nella macro-area della Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera " "sono ricompresi anche tutti gli aspetti funzionali legati a: Pronto Soccorso (PS)";
b) Sempre alle pagine 8 e 9 il Capitolato richiede che la soluzione CCE debba garantire "il supporto e l'integrazione delle principali attività connesse alla presa in carico del paziente in regime di emergenza-urgenza";

c) Da ultimo a pag. 9 il Capitolato definisce l'area tematica A1 quale "Gestione informatizzata dell'Episodio di Ricovero o di Emergenza-Urgenza (PS)" mentre al paragrafo 3.5.1 di pag. 52, nel definire il perimetro funzionale della soluzione SaaS di CCE Ospedaliera, la medesima area è invece definita semplicemente "AT1 – Gestione informatizzata dell'Episodio di Ricovero", omettendo qualsiasi riferimento all'Emergenza/Urgenza e al Pronto Soccorso.

Alla luce di tali osservazioni, si conferma che la soluzione SaaS di Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera debba comprendere ed erogare nativamente al proprio interno anche funzionalità applicative complete dedicate al Pronto Soccorso (PS)?

Risposta

Si rimanda alla risposta alla domanda n. 35.

39) Domanda

Rif. doc. "ID 2988 - Capitolato Tecnico - Lotti 1, 2 e 3 Applicativi" Rif. CT pag. 8, 9: In merito al perimetro della Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera, si evidenziano le seguenti indicazioni presenti nel Capitolato Tecnico:

a) A pagina 8 il Capitolato Tecnico riporta che nella macro-area della Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera " "sono ricompresi anche tutti gli aspetti funzionali legati a: ...; Accettazione-Dimissione-Trasferimento (ADT)";
b) A pagina 9 per l'AT1 - Gestione informatizza dell'Episodio di Ricovero, il Capitolato tecnico riporta: "Rientrano in tale area l'apertura dell'episodio di ricovero, la presa in carico del paziente, la gestione dei trasferimenti interni, la gestione delle variazioni organizzative, la gestione della permanenza del paziente, la dimissione e la chiusura dell'episodio di ricovero".

Alla luce di tali indicazioni, si conferma che la soluzione SaaS di Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera debba comprendere ed erogare nativamente al proprio interno anche funzionalità applicative complete dedicate all'ADT?

Risposta

Si rimanda alla risposta alla domanda n. 36.

40) Domanda

Rif. doc. "ID 2988 - Capitolato Tecnico - Lotti 1, 2 e 3 Applicativi" Rif. CT pag. 8, 9: A pagina 8 il Capitolato Tecnico precisa che nella macro-area della Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera "sono ricompresi anche tutti gli aspetti funzionali legati a: … Order Entry". Nel primo paragrafo di pag. 9, il Capitolato richiede "per quanto inerente all'Order Entry la soluzione CCE deve permettere il supporto e l'integrazione in tutte le varie fasi di gestione del flusso di richiesta, autorizzazione, prenotazione e trasmissione degli ordini". Si conferma che la soluzione SaaS di Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera deve comprendere ed erogare nativamente al proprio interno anche funzionalità applicative complete dedicate all'Order Entry?

Risposta

Si rimanda alla risposta alla risposta alla domanda n. 37.

41) Domanda

ID 2988 - Capitolato Tecnico - Lotti 1, 2 e 3 Applicativi. ID2988 - Capitolato d'Oneri. ID2988 - Relazione tecnica - Lotti Applicativi 1, 2 e 3 - Il Paragrafo 15 del Capitolato d'Oneri stabilisce che la Relazione Tecnica deve essere contenuta entro il limite massimo di 35 pagine complessive e precisa espressamente che: «Nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica nonché il paragrafo "Presentazione e descrizione offerente"»

Lo Schema di Risposta obbligatorio riportato nell'Allegato "Relazione Tecnica" prevede la seguente sequenza dei capitoli d'apertura: PREMESSA (inclusa nel computo delle 35 pagine); PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE OFFERENTE (esclusa dal computo delle 35 pagine); SOLUZIONE ORGANIZZATIVA e capitoli successivi (inclusi nel computo delle 35 pagine). Tale struttura inserisce un paragrafo non computato (Paragrafo 2) tra sezioni soggette al limite di pagine (Paragrafo 1 e Paragrafi 3-17), creando discontinuità nella numerazione delle pagine valide ai fini del limite massimo.

Si chiede quindi a codesta Spettabile Stazione Appaltante di confermare se sia consentito invertire l'ordine dei primi due paragrafi nello Schema di Risposta (collocando "Presentazione e descrizione offerente" al Paragrafo 1 e "Premessa" al Paragrafo 2), posizionando la "Presentazione e descrizione offerente" prima dell'avvio della numerazione delle pagine computate, al fine di garantire una sequenza continua e consecutiva dei capitoli soggetti al limite delle 35 pagine. In alternativa, si chiede se anche il paragrafo "1. PREMESSA" (trattandosi di una dichiarazione formale d'impegno) possa intendersi escluso dal conteggio delle 35 pagine al pari di copertina, indice e descrizione dell'offerente

Risposta

Si conferma quanto previsto nel Capitolato d'Oneri, par. 15, ovvero che "*Nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica nonché il paragrafo "Presentazione e descrizione offerente"*. Il par. *Premessa* della Relazione Tecnica rientra, pertanto, nel limite delle 35 pagine previsto dalla *lex* di gara.

È consentito invertire l'ordine dei primi due paragrafi nello Schema di Risposta, collocando "Presentazione e descrizione offerente" al Paragrafo 1 e "Premessa" al Paragrafo 2.

42) Domanda

ID 2988 - Capitolato Tecnico - Lotti 1, 2 e 3 Applicativi. ID2988 - Capitolato d'Oneri. - Perimetro delle attività comprese nel canone SaaS: con riferimento ai §§3.5.4 e 6 del Capitolato Tecnico, che prevedono obblighi di sicurezza, monitoraggio e continuità del servizio SaaS ed escludono dal relativo canone i servizi infrastrutturali e di connettività, si chiede di precisare il confine tra le attività comprese nel canone SaaS e quelle acquisibili mediante i servizi di Conduzione Tecnica di cui al §3.4.

In particolare, si chiede di chiarire l'inquadramento delle attività di amministrazione, hardening, patching e monitoraggio di sistemi operativi, database, middleware e piattaforme container, nonché di esecuzione dei backup e delle operazioni di restore e disaster recovery. Si chiede inoltre se tale ripartizione sarà definita nel Piano dei Fabbisogni e nel Contratto Esecutivo e quali assunzioni debbano essere adottate ai fini dell'offerta di prima fase.

Risposta

Premesso che la domanda non è chiara, si rimanda alle rispettive descrizioni dei servizi di Conduzione tecnica (par. 3.4 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi) e dei servizi SaaS (par. 3.5 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi). Si precisa, altresì, che le due tipologie di servizi rispondono a metriche di dimensionamento e a canoni/tariffe differenti.

43) Domanda
ID 2988 - Capitolato Tecnico - Lotti 1, 2 e 3 Applicativi. ID2988 - Capitolato d'Oneri. - Misure di sicurezza del SaaS e servizi accessori: con riferimento ai §§3.5.4 e 3.6, si chiede di precisare il perimetro minimo delle misure e degli strumenti di sicurezza da includere nell'erogazione SaaS, distinguendolo dai servizi accessori di Identity e Access Management, Service Control Room e cybersicurezza.
In particolare, per ciascuno dei seguenti elementi si chiede di chiarire se sia compreso nel canone SaaS, messo a disposizione dall'Amministrazione oppure acquisibile separatamente tramite i servizi accessori:

- WAF e protezione anti-DDoS;
- piattaforme IAM e integrazione con i sistemi di identità dell'Amministrazione (es. SPID/CIE, directory interne);
- raccolta e correlazione centralizzata dei log;
- servizi SOC e gestione degli incidenti.

Si chiede infine di confermare che, ove l'Amministrazione disponga di propri strumenti, il fornitore sia tenuto unicamente all'integrazione con essi, fermo restando il divieto di duplicazione delle attività già remunerate nelle tariffe di prima fase.
Risposta
Premesso che la domanda non è chiara, si precisa che i servizi annoverati nel punto elenco non sono necessariamente ricompresi nel canone SaaS a meno che non si tratti di Servizi SaaS già integrati. Inoltre, come indicato nella documentazione di gara (par. 3.6 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi), è possibile acquistare componenti infrastrutturali in Appalto Specifico. Infine, si conferma che, ove l'Amministrazione disponga di propri strumenti, il fornitore sia tenuto unicamente all'integrazione con essi, fermo restando quanto stabilito dall'Amministrazione stessa.

44) Domanda
Con riferimento al criterio 3 «COINVOLGIMENTO DI PMI INNOVATIVE / STARTUP INNOVATIVE» della Tabella 17.2 del Capitolato d'Oneri e all'articolo 8, comma 4, dello Schema di Accordo Quadro Lotti Supporto 4, 5 e 6, si chiede di confermare che le percentuali di esecuzione e di subappalto dichiarate in Offerta Tecnica siano da calcolare rispetto al valore dei Contratti Esecutivi affidati al Fornitore e non rispetto alla quota di massimale assegnata al Fornitore con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.
Risposta
Si conferma. Le percentuali di esecuzione e/o di subappalto dichiarate in Offerta Tecnica ai fini del criterio n. 3 della Tabella 17.2 sono riferite alle prestazioni effettivamente affidate al Fornitore nell'ambito dei Contratti Esecutivi e devono essere rispettate in sede di esecuzione dei medesimi. Tali percentuali non sono, pertanto, calcolate rispetto alla quota di massimale attribuita al Fornitore in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

45) Domanda
Con riferimento al criterio 4 «PROPOSTA PROGETTUALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-LEGALE» della Tabella 17.2 del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che, analogamente ai primi due elementi di valutazione, «modello organizzativo e operativo di erogazione dei servizi di supporto agli acquisti» e «modalità e strumenti previsti per la rilevazione del fabbisogno di acquisti e per il supporto all'elaborazione del piano annuale degli acquisti», anche l'elemento «best practices, metodologie e competenze tematiche introdotte» sia da intendersi riferito al servizio di Supporto agli acquisti di cui al paragrafo 3.1.4 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 4, 5 e 6.

Risposta
Si conferma.

46) Domanda
Con riferimento al criterio 4 «PROPOSTA PROGETTUALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-LEGALE» della Tabella 17.2 del Capitolato d'Oneri, si chiede di chiarire se, alla luce del suo contenuto, l'elemento di valutazione «modalità e strumenti previsti per la rendicontazione, per la verifica del raggiungimento degli obiettivi e per la generazione della reportistica a supporto del livello decisionale» sia da intendersi riferito al servizio di Supporto amministrativo-gestionale di cui al paragrafo 3.1.1 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 4, 5 e 6 oppure al servizio di Supporto agli acquisti di cui al paragrafo 3.1.4.
Risposta
Si conferma che l'elemento di valutazione «modalità e strumenti previsti per la rendicontazione, per la verifica del raggiungimento degli obiettivi e per la generazione della reportistica a supporto del livello decisionale» sia da intendersi riferito al servizio di Supporto agli acquisti di cui al paragrafo 3.1.4 del capitolato Tecnico Lotti di Supporto.

47) Domanda
Con riferimento al criterio 7 «PROPOSTA PROGETTUALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA» della Tabella 17.2 del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che gli elementi di valutazione «strumenti previsti per la rappresentazione dei possibili scenari di evoluzione tecnologica e per la definizione dei relativi rischi» e «strumenti previsti per le attività di benchmark, analisi di mercato ed indagini conoscitive sulle nuove tecnologie e standard di riferimento in ambito ICT, anche secondo criteri di riuso» costituiscano un mero refuso materiale, in quanto identici a quelli già richiesti nel criterio 6, e, in caso affermativo, che non ne sia richiesta alcuna trattazione nella Relazione Tecnica.
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n. 29.

48) Domanda
Con riferimento al criterio 6 «PROPOSTA PROGETTUALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA» della Tabella 17.2 del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che, nell'elemento di valutazione «best practices, metodologie e strumenti dedicati alla misurazione del livello di digitalizzazione delle Aziende sanitarie territoriali», il termine «territoriali» costituisca un mero refuso materiale e che l'elemento faccia riferimento a tutte le tipologie di Aziende sanitarie (a titolo esemplificativo, aziende ospedaliere e territoriali, ASL, ASST, ATS, strutture private accreditate).
Risposta
Si conferma che il riferimento "territoriali" costituisce mero refuso.

49) Domanda
Con riferimento al criterio 7 «PROPOSTA PROGETTUALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA» della Tabella 17.2 del Capitolato d'Oneri, si chiede di chiarire se l'elemento di valutazione «best practices, metodologie e strumenti dedicati alla misurazione del livello di digitalizzazione delle Aziende sanitarie territoriali» costituisca un mero refuso materiale e, in caso affermativo, di confermare che tale elemento sia da sviluppare con esclusivo riferimento al servizio di IT Advisory di cui al paragrafo 3.3.2 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 4, 5 e 6.

Risposta
Si conferma che il riferimento "territoriali" costituisce mero refuso.

50) Domanda
Con riferimento al Business Case n. 2 del Lotto 5 - CENTRO «Data Quality e governo dei processi di laboratorio» (criterio 10 della Tabella 17.2 del Capitolato d'Oneri), si chiede di confermare che l'area di servizio «Monitoraggio Data Quality» sia da intendersi riferita ai servizi della voce «Monitoraggio della qualità dei dati» di cui al paragrafo 3.4.2.3 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 4, 5 e 6, ovvero «Supporto alla definizione degli strumenti per il controllo continuo della qualità e della consistenza dei dati» e «Supporto alla definizione di processi di audit per verificare la conformità delle operazioni svolte attraverso i sistemi implementati», applicati ai dati prodotti dai Sistemi Informativi di Laboratorio.
Risposta
Non si conferma. L'area di servizio Monitoraggio Data Quality ha come riferimento il 3.4.3.1 Monitoraggio degli indicatori di qualità Data Quality.

51) Domanda
Con riferimento al Business Case n. 2 del Lotto 5 - CENTRO «Data Quality e governo dei processi di laboratorio» (criterio 10 della Tabella 17.2 del Capitolato d'Oneri), si chiede di confermare che, per l'area di servizio «Monitoraggio Data Quality», non sia richiesto di trattare il servizio «Monitoraggio degli indicatori di qualità Data Quality» di cui al paragrafo 3.4.3.1 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 4, 5 e 6, relativo alla verifica degli indicatori di qualità e dei livelli di servizio (SLA) dei Lotti Applicativi.
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n.50.

52) Domanda
Con riferimento al criterio 4 «PROPOSTA PROGETTUALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-LEGALE» della Tabella 17.2 del Capitolato d'Oneri, si chiede di chiarire se il servizio di Supporto agli acquisti di cui al paragrafo 3.1.4 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 4, 5 e 6 (inclusi gli strumenti per la rilevazione del fabbisogno di acquisti e per il supporto all'elaborazione del piano annuale degli acquisti) sia da descrivere con riferimento agli acquisti di beni, servizi e prestazioni dell'Amministrazione in generale oppure con specifico riferimento agli acquisti negli ambiti della Cartella Clinica Elettronica e dei Sistemi Informativi di Laboratorio. In questo secondo caso si richiede di chiarire se il perimetro riguardi l'intero ambito della Cartella clinica e dei Sistemi informativi di laboratorio (inclusi quindi tutti i beni, servizi, lavori necessari per espletare le attività di analisi quali sistemi analitici, apparecchiature, reagenti, ecc.) ovvero se il perimetro degli acquisti debba intendersi riferito in senso stretto ai soli sistemi informativi.
Risposta
Il servizio di Supporto agli acquisti deve essere sviluppato con riferimento agli acquisti funzionali agli ambiti della Cartella Clinica Elettronica e dei Sistemi Informativi di Laboratorio oggetto dell'iniziativa. Il perimetro è ampiamente definito nel par 3.1 "Descrizione dei servizi" del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi.

53) Domanda
Con riferimento al paragrafo 15, lettera B), del Capitolato d'Oneri, che esclude dal computo delle 35 pagine della Relazione Tecnica l'indice, l'eventuale copertina e il paragrafo «Presentazione e descrizione offerente», si chiede di confermare che sia escluso dal computo anche il paragrafo 1 «Premessa» dell'Allegato - Relazione Tecnica Lotti Supporto 4, 5 e 6.
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n. 6.

54) Domanda
Con riferimento al paragrafo 15, lettera B), del Capitolato d'Oneri, in base al quale la Relazione Tecnica «dovrà essere redatta con modalità che ne garantiscano la leggibilità», si chiede di confermare che non siano previsti vincoli specifici su dimensione e tipo di carattere, per il testo, le tabelle e le figure.
Risposta
Si conferma quanto previsto in documentazione di gara.

55) Domanda
Con riferimento al paragrafo 3.1.3 «Supporto normativo» del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 4, 5 e 6, che recita «Con il servizio di supporto normativo il Fornitore dovrà svolgere alcune specifiche attività di supporto nella revisione dei regolamenti e dei procedimenti, della modulistica e degli standard interni utilizzati dall'Amministrazione, connessi ai processi amministrativo-contabili e logistici della stessa», e considerato che il paragrafo 3 «Descrizione dei servizi» prevede che il Fornitore eroghi tutti i servizi «esclusivamente nell'ambito della Cartella Clinica Elettronica e dei Sistemi informativi di laboratorio», si chiede di confermare che il riferimento ai «processi amministrativo-contabili e logistici» costituisca un mero refuso materiale e che il servizio di Supporto normativo sia da intendersi riferito ai processi clinico-assistenziali, diagnostici e documentali dell'Amministrazione negli ambiti della Cartella Clinica Elettronica e dei Sistemi Informativi di Laboratorio.
Risposta
Non si conferma. Il servizio di Supporto normativo riguarda la revisione di regolamenti, procedimenti, modulistica e standard interni connessi ai processi dell'Amministrazione, nei limiti in cui tali processi siano attinenti agli ambiti CCE e LIS oggetto dell'iniziativa. Non è richiesta consulenza su processi estranei a tali ambiti.

56) Domanda
Con riferimento al paragrafo 28-bis del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che l'esclusione dalla proroga del quarto classificato, in presenza di quattro aggiudicatari, e del terzo classificato, in presenza di tre aggiudicatari, operi indipendentemente dalla percentuale di erosione effettiva conseguita. In particolare, si chiede di confermare se tale esclusione trovi applicazione anche quando l'operatore abbia raggiunto o superato il 51% di erosione effettiva del massimale originariamente assegnato e disponga ancora di un residuo.
Si chiede altresì di confermare che, in presenza di due aggiudicatari, entrambi possano accedere alla proroga qualora raggiungano la suddetta soglia, fermo restando l'esercizio della relativa facoltà da parte di Consip.
Risposta
Si conferma.

57) Domanda

Ci troviamo a porre i seguenti quesiti in merito al documento word denominato " nomina responsabile trattamento dati":

a) **Art. 20: Testo originale**

“Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.”

Richiesta di modifica

“Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti, previa valutazione congiunta degli impatti concreti e fermo restando che eventuali attività ulteriori rispetto a quelle previste dal Contratto saranno oggetto di preventivo accordo tra le Parti, anche con riferimento alle relative condizioni economiche.”

La modifica proposta mantiene sostanzialmente invariato il testo, precisando tuttavia che eventuali nuovi adempimenti sopravvenuti che richiedano attività ulteriori rispetto al perimetro contrattuale dovranno essere preventivamente valutati e concordati tra le Parti.

b) **Art. 21: Testo originale**

“Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nell’Accordo Quadro (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contraenti e/o sub-fornitori.”

Richiesta di modifica

“Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti direttamente imputabili e conseguenti ad una violazione accertata della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nell’Accordo Quadro (inclusi gli Allegati), nella misura in cui tale violazione sia direttamente derivata da una condotta (attiva e/o omissiva) imputabile al Responsabile e/o ai suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contraenti e/o sub-fornitori, con esclusione dei danni indiretti, consequenziali e fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità e limitazione della responsabilità dall’Accordo Quadro.”

La modifica è volta a circoscrivere la manleva alle conseguenze direttamente riconducibili a violazioni effettivamente imputabili al Responsabile, evitando un’estensione della responsabilità a danni indiretti e preservando il regime generale di responsabilità previsto dall’Accordo Quadro.

c) **Negoziazione dell’atto in caso di aggiudicazione**

Chiediamo infine di confermare che, in caso di aggiudicazione, il contenuto dell'atto relativo al trattamento dei dati personali potrà essere oggetto di confronto e negoziazione tra le Parti, al fine di adeguarne le previsioni alle concrete caratteristiche dei trattamenti, ai rispettivi ruoli e responsabilità e alle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto dell'affidamento.

Risposta
Si precisa che:

a) Eventuali nuove misure, ove diverse da quelle contrattualmente pattuite potranno essere preventivamente concordate tra le Parti. Si precisa che la decisione è rimessa all'Amministrazione e concordata nell'ambito della negoziazione dell'atto di nomina del responsabile del trattamento ex 28 GDPR. Si specifica che l' Amministrazione-Titolare del trattamento, potrà avvalersi (o meno) del modello proposto da Consip S.p.A. e/o modificare/integrare le disposizioni ivi contenute.
b) La clausola di manleva fa espresso riferimento ai danni, anche reputazionali, subiti dal Titolare. Per cui anche qui possiamo non accettare la modifica e rimandare al momento della stipula rimettendo la decisione all'amministrazione Titolare del trattamento, potrà avvalersi (o meno) del modello proposto da Consip S.p.A. e/o modificare/integrare le disposizioni ivi contenute.
c) Si conferma.

58) Domanda
Si chiede di precisare la data di rilevazione dell'erosione per ciascun operatore e le modalità di computo degli Ordi ni di Fornitura, anche in caso di modifica, riduzione o annullamento degli stessi, illustrando, altresì, il trattamento del residuo proprio degli operatori ammessi alla fase premiale, la formula di ripartizione dei residui degli operatori esclusi, le modalità di applicazione del limite complessivo del 150% e la destinazione degli importi che non possano essere attribuiti a un operatore per il raggiungimento di tale limite. A tal fine, si rappresenta l'opportunità di predisporre un esempio numerico.
Risposta
L'erosione è rilevata tramite il portale Acquistinrete.it al termine della quota-periodo propria di ogni operatore. Come previsto al par. 28 bis del Capitolato Tecnico, "*per erosione effettiva si intende il valore degli Ordini di Fornitura emessi, a seguito di RPF o di RdO, e imputati alla quota di massimale dell'operatore economico entro il termine del periodo di esecuzione a questo assegnato*". Per le modalità di funzionamento del meccanismo si rimanda al par 28-bis del Capitolato d'Oneri. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di quattro aggiudicatari. Si consideri un'erosione effettiva della rispettiva quota pari a: 90% per il primo aggiudicatario; 97% per il secondo aggiudicatario; 95% per il terzo aggiudicatario; 93% per il quarto aggiudicatario. Ne deriva un residuo pari al 6,56% dell'AQ che verrà redistribuito come stabilito nel caso A del par. 28.bis del Capitolato d'Oneri.
Nell'ipotesi in cui, in applicazione delle regole di cui al richiamato paragrafo, il massimale residuo non possa essere redistribuito tra gli aggiudicatari, quest'ultimo rimarrà inutilizzato.
Si rimanda al par. 28 bis del Capitolato d'Oneri.

59) Domanda
In riferimento ai criteri 13 e 14 della Tabella 17.1 del capitolato d'oneri relativi all'attribuzione automatica di ulteriori 2 punti tabellari subordinatamente al fatto che l'esperienza sia stata maturata, rispettivamente, nel I o nel II cluster geografico del lotto di riferimento si osserva che l'ulteriore suddivisione del territorio in cluster introduce una seconda e distinta valorizzazione della localizzazione geografica dell'esperienza, che rischia di risultare penalizzante per gli operatori economici che abbiano maturato esperienze pienamente pertinenti, equivalenti o superiori per contenuto, complessità, innovazione e valore aggiunto, ma al di fuori dello specifico cluster considerato.
In particolare, un concorrente potrebbe presentare esperienze idonee a conseguire il massimo dei 5 punti discrezionali previsti per ciascuno dei criteri 13 e 14, senza tuttavia ottenere i relativi 2 punti tabellari qualora tali esperienze siano state svolte al di fuori dello specifico cluster geografico di riferimento sebbene nel Lotto pertinente.
Alla luce di quanto sopra, considerato che ciascun lotto definisce già il relativo ambito territoriale, si chiede di confermare che i 2 punti tabellari potranno essere attribuiti per esperienze maturate nell'ambito territoriale del lotto di riferimento senza considerare l'ulteriore classificazione dei cluster.
Risposta
Non si conferma e si rimanda a quanto previsto nel Capitolato d'Oneri, criterio 13 e 14 della Tabella 17.1 dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica – Lotti Applicativi 1, 2 e 3: "*Saranno assegnati ulteriori 2 punti tabellari (on/off), nel caso in cui l'esperienza valutata sia stata eseguita all'interno* [rispettivamente] *del* [I° e del II°] *cluster geografico del Lotto di riferimento".*
L'appartenenza al solo ambito territoriale complessivo del lotto di riferimento non è di per sé sufficiente ai fini dell'attribuzione del punteggio tabellare.

60) Domanda
Rif. Capitolato tecnico Lotti 1-2-3- 6.2 e Capitolato d'Oneri Tabella 3.4 - Con riferimento al paragrafo 6.2 del Capitolato tecnico Lotti 1-2-3, e al Capitolato d'Oneri Tabella 3.4 Prezzi a Base d'Asta e Pesi dei servizi – Lotti Applicativi 1, 2 e 3, si prega di confermare che l'importo a base d'asta posto per il servizio di MAC/MAD remunerato a canone mensile, si riferisca ad un prezzo per FTE/mese. In caso contrario, si chiede di indicare la metrica per l'applicazione del prezzo.
Risposta
Non si conferma. Il prezzo a base d'asta del servizio MAC/MAD remunerato a canone mensile si riferisce al singolo mese di impiego del team-mix ottimale indicato nel Capitolato Tecnico Lotti 1, 2 e 3 Applicativi.

61) Domanda
Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 3-BIS QUALIFICAZIONE CLOUD
Considerato che "In caso di riapertura del confronto competitivo ovvero laddove l'Amministrazione richieda un livello di qualificazione superiore a quello dimostrato dal Fornitore ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, è obbligo dell'Amministrazione medesima verificare il possesso del chiesto livello di qualificazione prima della stipula del Contratto Esecutivo", si chiede di confermare che:
- sarà assegnato al Fornitore un termine congruo per ottenere/comprovare un livello superiore di qualificazione dei servizi cloud.
- in caso di RTI, tale requisito sarà richiesto alle sole imprese che eseguiranno lo specifico Contratto Esecutivo.

Risposta
Come previsto al par. 25 del Capitolato d'Oneri, *"L'Amministrazione con la Richiesta di Offerta definirà l'oggetto del singolo Appalto Specifico stabilendo: […] il livello di qualificazione delle soluzioni cloud in base alla classificazione dei dati trattati […] un termine congruo per la presentazione delle offerte che, in ogni caso, dovrà essere idoneo rispetto alla complessità dell'oggetto dell'appalto e non inferiore a 35 giorni solari decorrenti dall'invio della Richiesta di Offerta, nonché le ulteriori regole del confronto competitivo*". Il livello di qualificazione cloud richiesto per il singolo Contratto Esecutivo deve essere, dunque, posseduto e comprovato prima della relativa stipula. Non sussiste alcun obbligo né dovere per l'Amministrazione di attendere il conseguimento della qualificazione di un operatore. In caso di RTI, la qualificazione deve riferirsi alla soluzione cloud offerta ed essere posseduta dal soggetto che ne assicura l'erogazione nell'ambito del Contratto Esecutivo, ferma restando la disciplina *ex* d.lgs. 36/2023 prevista per gli RTI.

62) Domanda
Rif. Schema di Accordo Quadro - Art. 3-ter "NIS" - Considerata l'ampiezza degli obblighi previsti dall'art. 3-ter dello Schema di AQ e tenuto conto dei principi di proporzionalità, gradualità e approccio basato sul rischio richiamati dalla disciplina NIS, si chiede di confermare che:

a) le specifiche misure tecniche, operative e organizzative richieste al Fornitore saranno puntualmente individuate dall'Amministrazione NIS nella RPF/RDO, consentendo al Fornitore di valutarne l'applicabilità e i relativi impatti ai fini della formulazione dell'offerta, e che restino in capo all'Amministrazione NIS gli obblighi che la normativa applicabile pone direttamente sulla medesima, fermo restando l'obbligo del Fornitore di collaborazione per quanto di propria competenza;
b) gli obblighi previsti trovino applicazione nei confronti del Fornitore esclusivamente nella misura in cui siano pertinenti e proporzionati all'oggetto e al perimetro delle prestazioni del singolo Contratto esecutivo e ai relativi rischi, e che le specifiche misure richieste siano puntualmente individuate dall'Amministrazione NIS nella RPF/RDO;
c) le verifiche e gli audit siano limitati a locali, sistemi, processi e documentazione pertinenti alle prestazioni oggetto del Contratto esecutivo e siano svolti nel rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza del Fornitore e dei terzi, con modalità tali da non pregiudicarne la continuità operativa e non siano svolti da competitor del Fornitore;
d) eventuali misure o requisiti ulteriori derivanti da sopravvenienze normative o regolamentari intervenute nel corso dell'esecuzione, qualora comportino modifiche sostanziali delle modalità di erogazione dei servizi, attività aggiuntive o impatti economici/organizzativi non ragionevolmente prevedibili alla data di stipula, saranno gestiti attraverso gli strumenti contrattuali previsti dall'Accordo Quadro e dal relativo Contratto esecutivo, nel rispetto della disciplina applicabile e del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

Risposta
Gli obblighi che gravano sul Fornitore, di cui all'art. 3-ter dello Schema di Accordo Quadro e alla disciplina normativa ivi richiamata, si applicano in ragione del ruolo dell'Amministrazione quale soggetto NIS e delle prestazioni del singolo Contratto Esecutivo, come precisato al comma 3, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità con riguardo all'oggetto contrattuale. Inoltre:

1- nella RPF/RdO e nel Contratto Esecutivo, l'Amministrazione NIS indica le misure di sicurezza, in ragione dei rischi alla sicurezza dei propri sistemi informativi e di rete associati alla fornitura/servizi da acquisire, e pertanto le eventuali misure tecniche, operative e organizzative che il Fornitore deve adottare, implementare e mantenere; restano fermi in capo all'Amministrazione gli obblighi che la normativa le attribuisce direttamente;

2- gli obblighi che gravano sul fornitore sono quelli che derivano dall'applicazione dell'Accordo Quadro e della disciplina indicata nell'art. 3-ter dello stesso, in ragione delle prestazioni oggetto del singolo Contratto esecutivo e di quanto indicato dall'Amministrazione NIS nella RPF/RDO come sopra precisato al punto 1;
3- Audit e verifiche di cui all'art. 3 ter dell'Accordo Quadro includono ogni attività finalizzata ad accertare la conformità delle misure tecniche, operative e organizzative adottate dal Fornitore rispetto agli obblighi assunti in ragione delle misure di sicurezza indicate dall'Amministrazione rispetto all'oggetto del contratto esecutivo; restano fermi gli obblighi di riservatezza e sicurezza del Fornitore e di terzi. Audit e verifiche potranno essere svolte con il supporto di soggetti terzi incaricati dalla stessa Amministrazione NIS che sono tenuti al rispetto degli stessi obblighi;
4- come precisato al comma 1 dell'art. 3 ter dell'Accordo Quadro il Fornitore si impegna altresì al rispetto delle norme, dei regolamenti e dei provvedimenti che nella suddetta materia dovessero essere adottati in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni normative e contrattuali, al ricorrere dei relativi presupposti.

63) Domanda
Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 9 – VERIFICHE ISPETTIVE e ART. 9 BIS – CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DI CONSIP S.p.A. - Si chiede cortesemente di confermare che le verifiche ispettive di cui all'art. 9 e le attività di controllo di cui all'art. 9 bis non riguarderanno i sistemi informativi aziendali, né i libri contabili del fornitore non essendo rilevanti ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti di Esecutivi. In ogni caso, si chiede di confermare che le attività ispettive o controlli saranno limitati alla sola documentazione strettamente pertinente e rilevante ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti di Esecutivi.
Risposta
Si conferma che le verifiche ispettive di cui all'art. 9 e i controlli e le verifiche di cui all'art. 9-bis dello Schema di Accordo Quadro sono finalizzate ad accertare, a titolo esemplificativo, il corretto utilizzo dell'Accordo Quadro, anche in relazione alla corrispondenza tra l'oggetto dei Contratti Esecutivi e l'oggetto dell'Accordo Quadro, nonché la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dal Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti rispetto ai suddetti Contratti Esecutivi, in corso di esecuzione e alla loro conclusione. Come previsto dall'art. 9 bis dello Schema di Accordo Quadro, Consip potrà utilizzare le modalità ritenute più opportune, se del caso anche attraverso l'Organismo di Ispezione di cui al richiamato art. 9, e potrà svolgere verifiche sul luogo di esecuzione delle prestazioni presso il Fornitore e presso l'Amministrazione. Le verifiche, ispezioni e i controlli verranno, in ogni caso, effettuati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza applicabili.

64) Domanda
Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 22 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO" Si chiede di confermare che l'obbligo di manleva ivi previsto non si estenderà alle violazioni di diritti di proprietà intellettuale imputabili a sistemi di intelligenza artificiale, software o licenze forniti direttamente da terze parti all'Amministrazione e\o messe a disposizione dal Fornitore, restando inteso che il Fornitore collaborerà, nei limiti delle proprie competenze, per fornire chiarimenti o documentazione tecnica, senza assumere responsabilità diretta o obblighi di indennizzo al riguardo.

Risposta
Si chiarisce che gli obblighi di cui all'art. 22 dello Schema di Accordo Quadro trovano applicazione con riferimento ai sistemi, componenti, software, strumenti di intelligenza artificiale e relative licenze che il Fornitore scelga, integri, attraverso la propria attività sugli stessi, o utilizzi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta fermo che l'utilizzo di eventuali sistemi di intelligenza artificiale dovrà avvenire nel rispetto della normativa applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), con particolare riferimento agli obblighi gravanti sui soggetti coinvolti nell'impiego dei sistemi di IA in funzione del ruolo concretamente rivestito e delle modalità di utilizzo degli stessi. Eventuali valutazioni relative a specifiche fattispecie saranno effettuate tenuto conto delle concrete modalità di utilizzo degli strumenti e delle responsabilità derivanti dalla normativa applicabile.

65) Domanda
Rif. Schema di Accordo Quadro - Articolo 24 - Trattamento dei dati personali - Si chiede cortesemente di confermare che ove nel singolo contratto esecutivo un'impresa del RTI non effettui trattamento dei dati non dovrà essere nominata Responsabile/Sub-responsabile.
Si chiede altresì di pubblicare l'atto di nomina a Responsabile/Sub-Responsabile che sarà richiesto al Fornitore dalle singole Amministrazioni per la parte di AQ a condizioni tutte fissate, non essendo ad oggi presente tra gli allegati di gara.
Risposta
Si conferma che, così come previsto nell'intestazione dell'Allegato – Nomina responsabile trattamento, qualora non tutte le società del RTI effettuino il trattamento di dati personali, l'Amministrazione dovrà procedere con separati atti di nomina nei confronti delle sole società che effettuano il trattamento di dati personali.
Si rimanda alla risposta alla domanda n.3.

66) Domanda
Con riferimento al par. 3.5.4 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi 1, 2 e 3 (pag. 54) e al par. 6.2 (pag. 63), ove si prevede che "le componenti infrastrutturali non costituiscono oggetto del presente appalto" e che "nel canone non sono compresi i servizi infrastrutturali e/o di connettività, che restano a carico dell'Amministrazione (le soluzioni proposte poggeranno su infrastrutture Cloud regionali e/o pubblico privato e/o infrastrutture qualificate e/o Polo Strategico Nazionale)", e considerato che: (i) l'art. 3bis e l'art. 8, comma 2, dello Schema di Accordo Quadro e il par. 23.1, lett. i), del Capitolato d'Oneri richiedono il possesso della qualificazione ACN almeno QC1 per la/le soluzione/i cloud offerta/e, con indicazione dell'ID scheda del Catalogo ACN; (ii) l'indicatore UT di cui al par. 4.7.1 dell'Appendice 2 rileva l'"intervallo di tempo di indisponibilità dell'infrastruttura"; (iii) il par. 8.4.4 del Capitolato Tecnico pone a carico del Fornitore idonee garanzie dell'eliminazione dei dati al termine del Grace Period, si chiede di chiarire: a) se la tariffa SaaS offerta (voci SS.1, SS.2 e SS.3) debba remunerare la soluzione erogata come servizio dall'infrastruttura su cui la stessa è qualificata presso ACN (con esclusione dei soli servizi infrastrutturali aggiuntivi e di connettività eventualmente richiesti dall'Amministrazione), ovvero se la soluzione debba essere installata ed erogata su infrastrutture rese disponibili dall'Amministrazione; b) in tale seconda ipotesi, come debba intendersi soddisfatto il requisito di qualificazione QC1 del servizio SaaS, atteso che la qualificazione ACN è rilasciata con riferimento a una specifica configurazione infrastrutturale; c) di confermare che, ai fini dell'indicatore UT e delle relative penali, le indisponibilità imputabili a infrastrutture rese disponibili dall'Amministrazione o da terzi siano escluse dal calcolo;

Risposta
Si conferma che, come previsto in documentazione di gara (cfr. par. 9 del Capitolato d'Oneri e art. 3Bis dello Schema di Accordo Quadro Lotti Applicativi 1, 2 e 3), per i lotti 1, 2 e 3, è richiesto il possesso almeno del livello di qualificazione previsto per il trattamento dei dati ordinari, ossia il livello di qualificazione QC1 per i servizi cloud, per la soluzione offerta. Resta fermo che:

- la qualificazione richiesta in documentazione di gara è riferita alla configurazione dichiarata e approvata nell'ambito del relativo procedimento di qualificazione e va mantenuta "per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi" (cfr. art. 3Bis dello schema di Accordo Quadro;
- eventuali variazioni dell'architettura di erogazione, derivanti da richieste dell'Amministrazione, verranno gestite dalla stessa Amministrazione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento ACN n. 21007/2024 applicabili alla fattispecie.

Si conferma altresì che, come previsto dal Capitolato Tecnico, i servizi infrastrutturali e/o di connettività non sono compresi nel canone SaaS e restano a carico dell'Amministrazione che potrà eventualmente acquistarli nell'ambito del rilancio competitivo (cfr. par. 3.6 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi).
Ai fini dell'indicatore UT non sono imputabili al Fornitore indisponibilità esclusivamente riconducibili a infrastrutture dell'Amministrazione o di terzi, purché adeguatamente documentate e non dipendenti da attività o omissioni del Fornitore.

67) Domanda
Con riferimento alla nota ai capitoli 10 e 11 dell'Allegato "Relazione Tecnica Lotti Applicativi 1, 2 e 3" (pag. 5), ove si prevede che "il Fornitore dovrà essere in grado [...] di progettare e realizzare tali iniziative progettuali all'interno dei servizi di gara" e che "con la presentazione dell'offerta, il Fornitore si impegna a rendere disponibili senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, le metodologie, le soluzioni organizzative e gli strumenti tecnologici dallo stesso proposti, durante tutto il tempo di durata dell'AQ e dei Contratti Esecutivi", nonché al par. 15 del Capitolato d'Oneri (pag. 51), si chiede di confermare che:

a) le attività di progettazione e realizzazione delle iniziative riconducibili ai Business Case, ove richieste dalle Amministrazioni, sono remunerate mediante i servizi a corpo/canone di cui alla Tabella 3.4 del Capitolato d'Oneri;
b) l'obbligo di messa a disposizione senza oneri aggiuntivi riguarda le metodologie e gli strumenti a supporto dell'erogazione dei servizi (es. strumenti di project management, collaborazione, testing, monitoraggio, ticketing) e non si estende alle soluzioni applicative CCE/LIS, alle relative licenze d'uso o alle soluzioni SaaS eventualmente richiamate nella descrizione dei Business Case o del criterio 10, che restano remunerate secondo le voci economiche della Tabella 3.4 (in particolare SS.1, SS.2 e SS.3) e/o, nei casi previsti, quali servizi accessori in sede di Appalto Specifico ai sensi del par. 3.6 del Capitolato Tecnico.

Risposta
Si conferma che le attività progettuali ed esecutive eventualmente richieste in relazione ai Business Case sono remunerate attraverso le pertinenti voci di servizio previste dalla documentazione di gara. L'impegno senza oneri aggiuntivi riguarda metodologie, modelli organizzativi e strumenti di supporto proposti in offerta per l'erogazione dei servizi; non comprende licenze, soluzioni CCE/LIS o servizi SaaS ulteriori e richiamati nel business case, che restano remunerati mediante le specifiche voci economiche o come servizi accessori, ove previsto.

68) Domanda

Con riferimento al criterio n. 10 "Soluzioni SaaS" della Tabella 17.1 del Capitolato d'Oneri (pagg. 63-64), ove si chiede di "descrivere una proposta progettuale relativa alle attività di realizzazione di una soluzione SaaS per la gestione della Cartella Clinica Elettronica (CCE), in grado di supportare i processi clinico-assistenziali e diagnostici", al cap. 12 dell'Allegato "Relazione Tecnica Lotti Applicativi 1, 2 e 3" ("soluzioni SaaS proposte") e al par. 3.5 del Capitolato Tecnico (soluzioni SaaS di CCE Ospedaliera, CCE Ambulatoriale e LIS, "pronte all'uso"), si chiede di chiarire:

a) se oggetto di valutazione siano esclusivamente le soluzioni SaaS di CCE (Ospedaliera, par. 3.5.1, e/o Ambulatoriale, par. 3.5.2, del Capitolato Tecnico) ovvero anche la soluzione SaaS per i Sistemi Informativi di Laboratorio di cui al par. 3.5.3, atteso che tra gli elementi di valutazione figurano i processi "diagnostici" e l'operatività dei "tecnici di laboratorio";
b) nel caso in cui il criterio riguardi la sola CCE, se il concorrente debba descrivere sia la soluzione ospedaliera sia quella ambulatoriale ovvero possa descriverne una soltanto;
c) se sia ammessa la descrizione di più soluzioni (ad es. una per ciascuna delle tipologie di cui ai par. 3.5.1-3.5.3 del CT) e, in tal caso, con quali modalità saranno valutate;
d) se il termine "realizzazione" debba intendersi riferito all'attivazione e messa a disposizione delle Amministrazioni di una soluzione di mercato, anche di terze parti, e non allo sviluppo ex novo;
e) se la proposta debba riferirsi alla/e soluzione/i SaaS che il concorrente renderà effettivamente disponibile/i in fase di esecuzione, remunerata/e tramite le voci SS.1-SS.3 della Tabella 3.4 e da indicare in sede di stipula ai sensi del par. 23.1, lett. i);
f) se sia richiesta l'indicazione nominativa del prodotto nella Relazione Tecnica.

Risposta

Si precisa che il criterio n. 10 della Tabella 17.1 dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica – Lotti Applicativi 1, 2 e 3, del Capitolato d'Oneri, valuta la capacità del concorrente di attivare, configurare, integrare, migrare e gestire soluzioni SaaS pronte all'uso, anche di terze parti, di CCE Ospedaliera o, alternativamente, Ambulatoriale, e che la proposta debba riferirsi alla/e soluzione/i SaaS che il concorrente renderà effettivamente disponibile/i in fase di esecuzione. In tale ambito è richiesto di evidenziare "gli elementi di usabilità e supporto all'operatività quotidiana di medici, infermieri, tecnici di laboratorio e personale amministrativo" da intendersi quali potenziali utenti della soluzione. Le modalità di valutazione sono espresse all'interno della documentazione di gara (cfr. Capitolato d'Oneri par.17.1 criterio 10, alla voce "La valutazione si baserà, tra l'altro, sui seguenti elementi [...]"). Si precisa, inoltre, che l'indicazione nominativa del prodotto nella Relazione Tecnica non è obbligo specifico previsto dalla lex specialis ma resta una facoltà dell'operatore.

69) Domanda

Con riferimento alla Tabella 3.4 del Capitolato d'Oneri (pagg. 14-15), voci SS.1 "CCE Ospedaliera", SS.2 "CCE Ambulatoriale" e SS.3 "Soluzioni SaaS LIS", e al par. 6.2 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi (pagg. 63-64), ove si prevede che "la complessità della struttura verrà stabilita in fase iniziale" e che "il canone annuo è determinato dal numero di prestazioni puntuali erogate annualmente per la tariffa di riferimento del livello di complessità", si chiede di confermare che:

a) i prezzi unitari delle voci SS.1, SS.2 e SS.3 sono espressi, rispettivamente, in euro per singolo ricovero, per singolo accesso e per singola prestazione di laboratorio, su base annua;
b) la tariffa della fascia di complessità individuata si applica all'intero volume annuo e non per scaglioni progressivi.

Si chiede inoltre di chiarire:

c) se il canone sia determinato sul volume stimato dall'Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni ovvero sul volume effettivamente consuntivato e, in tale ultimo caso, con quali modalità e periodicità avvengano fatturazione ed eventuale conguaglio;
d) cosa si intenda per "accesso" ai fini della voce SS.2 (es. singola prestazione ambulatoriale, singolo episodio/contatto, singola impegnativa) e per "prestazione" ai fini della voce SS.3 (es. singolo esame/analita refertato ovvero singola richiesta), e quale sia la fonte del "dato certificato" richiamato al par. 6.2;
e) se, per un'Amministrazione con più strutture/presidi o per Contratti Esecutivi riferiti a più strutture, il livello di complessità si determini sul volume complessivo dell'Amministrazione/Contratto ovvero per singola struttura;
f) quali attività siano ricomprese nel canone (ad es. configurazione iniziale, caricamento/migrazione dei dati, integrazioni standard, formazione, aggiornamenti di versione, manutenzione correttiva della piattaforma, assistenza agli utenti) e quali debbano invece essere richieste e remunerate attraverso i servizi S1-S4, M1-M3, CA e CT.

Risposta

Punto a): prezzi e modalità di remunerazione sono espresse nella tabella 3.4 e 3.4.1 del Capitolato d'Oneri.
Punto b): la fascia di complessità è indicata nel Capitolato Tecnico Lotti Applicativi al par. 6.2.
Punto c): il par 6.2 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi stabilisce che "*La complessità della struttura è associata ad un intervallo di valori medi di prestazioni annue. Pertanto, la complessità della struttura verrà stabilita in fase iniziale, visto che tale dimensionamento è un dato certificato, e pertanto caratterizzato da una maggiore facilità di rilevazione. Il canone annuo è determinato dal numero di prestazioni puntuali erogate annualmente per la tariffa di riferimento del livello di complessità. Nel caso in cui il numero di prestazioni rilevate a regime si discosti in aumento o in diminuzione rispetto al valore di soglia caratteristico di ogni intervallo, si potrà passare alla tariffa corrispondente al nuovo intervallo di complessità (sempre nel rispetto della cadenza annuale del canone).*"
Punto d): per "accesso" ai fini della voce SS.2 si intende la singola prestazione ambulatoriale; per "prestazione" ai fini della voce SS.3 si intende il singolo esame refertato; la fonte del "dato certificato" è messa a disposizione dell'Amministrazione.
Punto e): il livello di complessità si determina in base alla struttura o alle strutture indicate nel contratto esecutivo.
Punto f): si rimanda al par. 3.5 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi.

70) Domanda

Con riferimento al par. 3.2.3 e al par. 6.2 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi 1, 2 e 3 (pagg. 37 e 62-63), nonché alla voce 7 della Tabella 3.4 del Capitolato d'Oneri ("M.3 Canone affidato mensilmente al servizio di Manutenzione (MAC o MAD) sw pregresso e non in garanzia"), ove si prevede che "le metriche di riferimento per determinare il canone sono variabili in base agli specifici servizi", si chiede di chiarire:

a) quale sia l'unità di riferimento del canone M.3 (ad es. un canone per ciascun servizio MAC o MAD, per singola applicazione, per dimensione del parco applicativo o per una capacità produttiva mensile predefinita);
b) se il numero di canoni mensili attivabili sia determinato dall'Amministrazione in funzione del dimensionamento del software "pregresso e non in garanzia" indicato nel Piano dei Fabbisogni (cfr. par. 3.2.1, pag. 34) e secondo quale criterio;
c) se, in modalità a canone, i volumi di intervento e i livelli di servizio siano soggetti a limiti massimi o a franchigie;

Risposta
Punto a): il canone per il servizio MAC-MAD è mensile, stimato sul parco applicativo e attivabile per entrambi i servizi.
Punto b): non si conferma.
Punto c): non si conferma.

71) Domanda
Con riferimento ai par. 6, 6.1 e 6.3 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi 1, 2 e 3 (pagg. 62-71), ove si prevede, da un lato, che il Fornitore "sarà libero di organizzare l'erogazione del servizio e le attività delle figure professionali nel rispetto del Team Ottimale di riferimento" e, dall'altro, che le tabelle di mix "rappresentano la percentuale di impiego delle figure professionali utilizzate per definire il prezzo a base d'asta dei servizi. Il Team di Lavoro resta sotto la responsabilità del Fornitore", si chiede di:

a) confermare che 1 "Giorno/Team ottimale" corrisponde a 8 ore lavorative di impegno di una singola risorsa, remunerate alla tariffa unica offerta per il servizio indipendentemente dalla figura professionale effettivamente impiegata, e non a una giornata dell'intero gruppo di lavoro;
b) confermare che le percentuali di composizione dei team mix hanno valore di mero riferimento per la determinazione della base d'asta e che, nell'erogazione a corpo, il Fornitore può impiegare una diversa composizione del gruppo di lavoro, fermo il possesso dei requisiti minimi dei profili di cui all'Appendice 1A, senza che gli scostamenti rispetto al mix costituiscano inadempimento o comportino rideterminazioni del corrispettivo;
c) chiarire, in caso contrario, quali tolleranze siano ammesse e con quali modalità l'Amministrazione verifichi il rispetto del Team Ottimale (ad es. tramite il Rendiconto Risorse di cui al par. 3.8 dell'Appendice 3);

Risposta
Punto a): Non si conferma. Come indicato nel par. 6 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi "*1 Giorno/Team ottimale corrisponde a 8 ore lavorative del singolo servizio rappresentato nelle macro-aree par. 3.1-3.2-3.3-3.4*" per l'intero gruppo di lavoro.
Punto b): non si conferma.
Punto c): si precisa che nell'attività a corpo il Fornitore ha liberà di gestione delle risorse indicate nel Giorno/Team ottimale nell'intero periodo di erogazione del servizio a corpo. Le percentuali di impiego devono essere rispettate e garantite sull'intera durata del servizio. A titolo esemplificativo, laddove sia previsto l'impiego di una figura professionale per il 10% del giorno/team ottimale per l'erogazione di un servizio a corpo della durata di 10 giorni, ciò comporterà l'impiego di tale risorsa per una giornata lavorativa totale di 8 ore nell'intero periodo di 10 giorni.

72) Domanda
Con riferimento al par. 16, lett. a), del Capitolato d'Oneri (pag. 54), ove si prevede che «Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali», e alla Tabella 3.4 (pagg. 14-15), che fissa per le voci SS.2 e SS.3 prezzi unitari a base d'asta compresi tra € 0,04 e € 0,70, si chiede di chiarire:

a) se, limitatamente alle voci SS.1, SS.2 e SS.3, il Sistema consenta l'inserimento di prezzi unitari con un numero di cifre decimali superiore a due (ad es. quattro), atteso che con due decimali i ribassi unitari possibili su tali voci risultano vincolati a scatti molto ampi (ad es., per la voce SS.3 XL, 0%, 25%, 50%);
b) in caso negativo, se eventuali cifre decimali eccedenti la seconda saranno troncate o arrotondate e con quale regola;
c) se la medesima regola si applicherà ai prezzi unitari di riferimento e alle basi d'asta degli Appalti Specifici di cui al par. 26.

Risposta
Si rimanda ai parr. 16 e 26 del Capitolato d'Oneri.

73) Domanda
Con riferimento al par. 9 (pag. 32) e al par. 23.1, lett. i), del Capitolato d'Oneri (pag. 98), nonché all'art. 3bis dello Schema di Accordo Quadro Lotti Applicativi, ove si richiede, ai fini della stipula, la "dichiarazione [...] contenente l'indicazione della/e soluzione/i cloud offerta/e, attestante il possesso della qualificazione ACN ed il relativo livello con esplicita indicazione dell'ID scheda", si chiede di confermare che:

a) la qualificazione ACN (almeno QC1) delle soluzioni SaaS non è richiesta ai fini della partecipazione né deve essere documentata in sede di offerta, essendo oggetto di verifica solo in sede di stipula dell'Accordo Quadro;
b) in sede di stipula l'aggiudicatario debba indicare una soluzione qualificata per ciascuna delle tre tipologie di cui alle voci SS.1 (CCE Ospedaliera), SS.2 (CCE Ambulatoriale) e SS.3 (LIS) della Tabella 3.4, ovvero se sia sufficiente l'indicazione di soluzioni qualificate per una parte di esse;
c) diversamente da quanto previsto alla lett. j) per le certificazioni MDR/IVDR, la qualificazione ACN non possa essere prodotta in itinere e quali siano le conseguenze qualora, alla data di stipula, una o più delle predette soluzioni non risultino ancora qualificate nel Catalogo ACN;

Risposta
Punto a): si rimanda alla risposta alla domanda n. 2.
Punto b): si rimanda alla lettera i) del par. 23.1 del Capitolato d'Oneri. Si precisa che prima della stipula dovranno risultare certificate rispetto alla lettera i) del par. 23.1 del Capitolato d'Oneri tutte la/e soluzione/i cloud offerte.
Punto c): si conferma che la qualificazione ACN non possa essere prodotta in fase di esecuzione; pertanto, dovrà essere già stata ottenuta prima della data di stipula. Si veda il punto precedente e - per completezza - si rimanda, altresì alle "Condizioni particolari per l'affidamento" del par.25 del Capitolato d'Oneri.

74) Domanda
Con riferimento al par. 3.1.1 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi 1, 2 e 3 (pag. 21), ove si prevede che "le soluzioni e i programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre amministrazioni e alla collettività", si chiede di confermare che:

a) tale obbligo, in coerenza con l'art. 69 del D.lgs. 82/2005 e con le Linee guida AgID su acquisizione e riuso del software, riguarda esclusivamente il software sviluppato o modificato su specifiche dell'Amministrazione e di titolarità di quest'ultima;
b) restano escluse dall'obbligo di pubblicazione le componenti proprietarie preesistenti del Fornitore o di terzi, ivi incluse le soluzioni SaaS di cui al par. 3.5 e i prodotti di mercato oggetto del servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione (par. 3.1.4), nonché le personalizzazioni e configurazioni che non sono separabili da tali componenti;
c) per le estensioni, i moduli aggiuntivi e le integrazioni realizzati su specifiche dell'Amministrazione su soluzioni SaaS o prodotti proprietari, chiarire se e in quali limiti sussista l'obbligo di consegna e di pubblicazione del codice sorgente e quale sia il regime di titolarità dei relativi diritti.

Risposta
Punto a) si conferma.

Punto b) e c) si rimanda a quanto previsto dall'art. 69 del D.lgs. 82/2005 e dalle Linee guida AgID “su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni”.

75) Domanda

Con riferimento al par. 2.3 dell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico – Cicli e Prodotti, pagg. 10-11, ove la Tabella 2.1 riporta per il ciclo «Realizzativo» le fasi «Realizzazione, Collaudo, Documentazione, Avvio in esercizio» con i criteri di uscita «Consegna, Accettazione, Consegna, Valutazione all'avvio», mentre la nota 1 precisa che «Nel ciclo realizzativo l'Amministrazione affida al fornitore unicamente l'attività di realizzazione (comprensiva dei test sui prodotti e/o di eventuale documentazione a corredo) ed effettua in completa autonomia tutte le fasi/attività di un ciclo completo, dalla definizione dei requisiti utente fino all'avvio in esercizio», si chiede di chiarire il perimetro delle attività a carico del fornitore nel ciclo realizzativo e, in particolare, di confermare che:

a) l'Amministrazione svolga in autonomia le attività di definizione, analisi e disegno, mentre il fornitore esegua la realizzazione, i relativi test e la documentazione a corredo, nonché il supporto al collaudo con la rimozione delle anomalie (par. 2.1.6) e il supporto in fase di avvio in esercizio per la rimozione dei malfunzionamenti del software da esso realizzato (par. 2.2);
b) al ciclo realizzativo si applichino gli indicatori di qualità dei servizi realizzativi (in particolare GSCO, DFCC, DAES, TRCG) limitatamente al software realizzato dal fornitore, e non anche gli indicatori relativi ad artefatti di fasi svolte dall'Amministrazione (ad es. CTFU, riferito ai documenti di analisi/disegno e al piano di test redatti in fase di analisi);

Risposta

Punto a): si conferma.
Punto b): non si conferma e si precisa che gli indicatori di cui al par. 4.2 sono applicati ai servizi realizzativi; non sono attribuibili al Fornitore della fase realizzativa gli artefatti di altre fasi svolte dall'Amministrazione con altri contratti/fornitori.

76) Domanda

Con riferimento al par. 15 del Capitolato d'Oneri, che inserisce l'«Allegato - Altre Dichiarazioni» tra la documentazione della busta tecnica da presentare per ogni singolo lotto (pag. 49) e prevede (pagg. 52-53) che le relative dichiarazioni siano rese e sottoscritte, in caso di RTI o consorzio ordinario costituiti, «dalla mandataria/capofila» e «da tutti gli operatori economici raggruppati, nelle parti pertinenti» e, in caso di RTI non ancora costituiti, «da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento», e considerato che il facsimile 'Altre Dichiarazioni' prevede che le dichiarazioni di cui ai punti 6 e 7 (uso di sistemi di intelligenza artificiale) siano rese «in caso di RTI costituiti e costituendi dalla mandataria, in caso di consorzi ordinari ... dalla capogruppo, in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c, d), dai Consorzi» e che le dichiarazioni di cui al punto 10 siano rese «solo dalla mandataria o dal Consorzio», si chiede di confermare che:

a) l'Allegato debba essere inserito nella busta tecnica di ciascun lotto per cui si presenta offerta;
b) in caso di RTI/consorzio ordinario, sia costituito sia costituendo, le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 5 debbano essere rese da tutti i componenti (e dalle consorziate esecutrici), mentre le dichiarazioni di cui ai punti 6, 7 e 10 possano essere rese dalla sola mandataria/capogruppo o dal Consorzio, come indicato nel facsimile;
c) il riferimento all'«art. 65, comma 1, lett. b), c, d)» contenuto nel facsimile debba intendersi all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice.

Risposta

Punto a): si conferma.
Punto b): si rimanda alla risposta alla domanda n. 21.
Punto c): si conferma. Il riferimento al comma 1 trattasi di un refuso.

77) Domanda
Con riferimento al par. 15, lett. B), del Capitolato d'Oneri (pagg. 50-51), ove si prevede che la Relazione Tecnica "dovrà essere contenuta entro le 35 (trentacinque) pagine", "redatta con modalità che ne garantiscano la leggibilità", e che "per i criteri nn. 8, 9, 13 e 14 di cui alla tabella 17.1 [...] si applicano, altresì, i limiti di pagina indicati per ciascuno di essi nel rispettivo Allegato – Relazione Tecnica" (massimo 3 pagine ciascuno), si chiede di confermare che:

a) le pagine dedicate ai criteri nn. 8, 9, 13 e 14 sono ricomprese nel limite complessivo di 35 pagine e non si aggiungono ad esso;
b) dal computo delle 35 pagine sono esclusi, oltre a copertina, indice e paragrafo "Presentazione e descrizione offerente", anche il paragrafo "Premessa";
c) per "pagina" si intende una singola facciata in formato A4 e non sono prescritti tipo e dimensione minima del carattere, interlinea e margini, fermo restando il requisito di leggibilità.

Si chiede inoltre di chiarire:

d) se la Relazione Tecnica debba essere caricata in un unico file .pdf ovvero possa essere suddivisa in più file in considerazione del limite di 14 MB per file di cui al par. 12, e quale formato di firma digitale (CAdES o PAdES) sia ammesso, anche in caso di sottoscrizione da parte di tutti i componenti di un RTI costituendo.

Risposta
Punto a): si conferma.
Punto b): non si conferma e si rimanda alla risposta alla domanda n. 41.
Punto c): si conferma.
Punto d): la Relazione Tecnica deve essere caricata in un unico file e firmata digitalmente, da tutte le componenti del RTI costituendo secondo le modalità espresse nel par. 12 del Capitolato d'Oneri. Sono ammessi entrambi i formati di firma richiamati.

78) Domanda
Con riferimento al par. 3.2.1 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi 1, 2 e 3 (pag. 33), ove si prevede tra le attività della Manutenzione Correttiva il "test in apposito ambiente di sviluppo assimilabile all'ambiente di esercizio della soluzione realizzata", al par. 3.1.1 (pag. 20), che include la "predisposizione degli ambienti di sviluppo, test e pre-esercizio", e al par. 4.2.6 dell'Appendice 2 (indicatore TRCG), ove si prevede che "il software e l'ambiente di test dovranno essere mantenuti dal fornitore presso la propria struttura sino alla scadenza della garanzia", si chiede di chiarire se le infrastrutture, le licenze del software di base e di terze parti e i dati necessari agli ambienti di sviluppo, test e pre-esercizio assimilabili all'esercizio siano messi a disposizione dall'Amministrazione (in coerenza con quanto previsto al par. 3.5.4, pag. 54, secondo cui le componenti infrastrutturali non costituiscono oggetto dell'appalto), restando a carico del Fornitore la sola predisposizione e configurazione degli stessi, ovvero se debbano essere forniti dal Fornitore a proprio carico e ricompresi nelle tariffe offerte.

Risposta
Si conferma quanto previsto al par. 3.5.4 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi 1, 2 e 3 ovvero che" "*posto che le componenti infrastrutturali non costituiscono oggetto del presente appalto, salvo ipotesi di rilancio competitivo di cui al par. 25 del Capitolato d'Oneri relativamente ai servizi accessori descritti al par. 3.6 del presente documento, l'Amministrazione renderà disponibili, ai fini dell'erogazione dei suddetti servizi, infrastrutture tecnologiche proprie ovvero infrastrutture e servizi acquisiti tramite strumenti contrattuali autonomi. In tale scenario il Fornitore è responsabile della corretta erogazione dei servizi e del corretto funzionamento delle componenti di propria competenza, mentre restano esclusi dalla sua responsabilità eventuali disservizi, indisponibilità o degradi prestazionali esclusivamente imputabili alle componenti infrastrutturali messe a disposizione dall'Amministrazione o da soggetti terzi dalla stessa individuati*".

79) Domanda
Con riferimento al par. 3.3.1 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi 1, 2 e 3 (pag. 39), che include nel servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo il "servizio di help desk (se non attivato separatamente) su postazioni attrezzate dall'Amministrazione", al par. 3.4.1 (pag. 49), che prevede un "Help Desk 2° livello di tipo tecnico", e alla Tabella 3.6.1 (pag. 55), che annovera tra i servizi accessori i "Servizi di help desk di I o II livello", si chiede di chiarire:

a) quale livello di help desk (I e/o II livello applicativo) sia ricompreso nel servizio CA.1 e remunerato con la relativa tariffa giorno/team;
b) se l'espressione "se non attivato separatamente" debba intendersi riferita all'attivazione del servizio accessorio di help desk in sede di Appalto Specifico;
c) di confermare che un help desk di I livello rivolto alla generalità degli utenti, con presidio continuativo e strumenti dedicati, possa essere acquisito esclusivamente come servizio accessorio, nel rispetto del limite di cui al par. 3.6.

Risposta
Punto a): si fa riferimento all'Help Desk di II° livello.
Punto b): non necessariamente: il servizio è attivabile tramite Appalto specifico o potrebbe essere già attivo/attivabile tramite altro contratto dell'Amministrazione.
Punto c): si conferma.

80) Domanda
Con riferimento al par. 9.8.2 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi 1, 2 e 3 (pag. 97), ove si prevede che "il Fornitore dovrà far partecipare almeno un referente per competenza tra RUAC, Referente per i servizi realizzativi di Software, referente tecnologico specializzato nello sviluppo Cloud native e nel caso di progetti di riuso con altre amministrazioni anche il Referente Territoriale", considerato che il par. 8.2 (pagg. 81-83) individua quali ruoli minimi di coordinamento esclusivamente il RUAC e i Responsabili tecnici per l'erogazione dei servizi, si chiede di confermare che:

a) l'obbligo può essere assolto con la partecipazione del RUAC o del Responsabile tecnico di cui al par. 8.2.2, senza necessità di nominare ulteriori referenti dedicati;
b) le figure di "Referente per i servizi realizzativi di Software", "referente tecnologico specializzato nello sviluppo Cloud native" e "Referente Territoriale" non costituiscono ruoli minimi obbligatori aggiuntivi, ovvero, in caso contrario, chiarire il profilo professionale minimo richiesto e se il relativo impegno sia a carico del Fornitore o remunerato nell'ambito dei servizi.

Risposta
Punto a): si conferma.
Punto b): si conferma.

81) Domanda
Con riferimento ai termini espressi in "giorni" senza ulteriore qualificazione, tra cui, nello Schema di Accordo Quadro Lotti Applicativi 1, 2 e 3 (che all'art. 1, comma 1, lett. q) definisce il "Giorno lavorativo"): art. 6, comma 12 ("due giorni dalla formalizzazione del singolo Contratto Esecutivo"); art. 7, comma 5, lett. k) (10 giorni), commi 12 e 14 (15 giorni), commi 15 e 16 (5 giorni), comma 18 ("quindici giorni dall'accettazione della RPF"); art. 8, comma 1, lett. a), b) e c) (15 giorni), alcuni dei quali presidiati dalle penali di cui all'art. 13, commi 3 e 7; e, nel Capitolato Tecnico, par. 8.4.1 ("entro 15 giorni dalla stipula del Contratto esecutivo"), par. 8.4.4 (Grace Period "pari a 30 giorni") e Appendice 2, par. 4.2.1 (indicatore RSPL, soglia "<= 5 giorni"), si chiede di confermare che, ove non diversamente specificato, tali termini debbano intendersi espressi in giorni solari, ovvero di indicare per ciascuno la modalità di computo applicabile. Si chiede altresì di confermare che, ai fini del computo dei termini in giorni lavorativi, trova applicazione la definizione di cui al par. 9.9 del Capitolato Tecnico ("da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi") e che la successiva precisazione secondo cui "per festività devono intendersi solamente le festività a carattere nazionale e le domeniche" rileva ai soli fini dell'orario di erogazione dei servizi.
Risposta
Si conferma che, ove non diversamente specificato, i termini debbano intendersi espressi in giorni solari.
Posto che la domanda non è chiara si precisa che ai fini dell'erogazione del servizio e del conseguente computo dei termini in giorni lavorativi, trova applicazione la definizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. q) dello Schema di Accordo Quadro, e le regole di cui al par. 9.9 del Capitolato Tecnico.

82) Domanda
Con riferimento al par. 23.2 del Capitolato d'Oneri, pag. 101, ove si prevede che la garanzia in favore della singola Amministrazione «deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/2018 da leggersi, nelle more di un suo adeguamento, secondo la normativa sopravvenuta, ed in particolare dello Schema tipo 1.2», mentre per la garanzia definitiva in favore di Consip (par. 23.2, pag. 100) e per la garanzia provvisoria (par. 10, pag. 36) si richiamano gli schemi tipo di cui al D.M. 16 settembre 2022, n. 193, si chiede di confermare che anche la garanzia definitiva da rilasciare in favore delle singole Amministrazioni contraenti debba essere conforme allo Schema tipo 1.2 e alla relativa Scheda tecnica di cui al D.M. n. 193/2022, integrati dall'appendice indicata al medesimo par. 23.2, ovvero di chiarire quale schema debba essere utilizzato.
Risposta
Si conferma che anche la garanzia definitiva da rilasciare in favore delle singole Amministrazioni contraenti debba essere conforme allo Schema tipo 1.2 e alla relativa Scheda tecnica di cui al D.M. n. 193/2022 posto che il D.M. 16 settembre 2022, n. 193 ha aggiornato e ampliato la disciplina degli schemi tipo precedentemente contenuta nel D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

83) Domanda
Con riferimento ai parr. 7.2 e 7.3 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi 1, 2 e 3 (pagg. 75-76), ove si prevede che il Fornitore comunichi eventuali criticità ovvero trasmetta il Piano Operativo "entro 15 giorni lavorativi dall'accettazione della RPF (o il termine migliorativo eventualmente offerto)", e considerato che la Tabella 17.1 del Capitolato d'Oneri non prevede alcun criterio di valutazione relativo alla riduzione di tale termine, si chiede di confermare che il riferimento al "termine migliorativo eventualmente offerto" è da intendersi come refuso e che il termine applicabile, anche ai fini delle penali, è in ogni caso quello di 15 giorni lavorativi, ovvero di chiarire se e in quale sede dell'offerta tecnica sia possibile proporre un termine migliorativo e con quali effetti ai fini della valutazione.
Risposta
Si conferma che trattasi di un refuso; pertanto, il par. 7.4 del Capitolato Tecnico deve leggersi semplicemente "*A tal fine, ove non intenda procedere con quanto previsto al successivo paragrafo "Piano Operativo", entro 15 giorni lavorativi dall'accettazione della RPF, il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione eventuali criticità legate ai contenuti della RPF. In caso di invio tardivo sarà applicata apposita penale da parte di Consip su segnalazione dell'Amministrazione.*"

84) Domanda
Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento all'appalto in oggetto, con riferimento alla Sezione II, parte D del DGUE, si segnala che il sistema non consente di completare correttamente la dichiarazione di intenzione di ricorrere al subappalto, se non viene associato almeno un codice CPV e una percentuale. Tuttavia, come previsto al paragrafo 8 del Capitolato d'Oneri, in Fase I il concorrente è tenuto unicamente a dichiarare l'intenzione di ricorrere al subappalto, mentre le prestazioni da subappaltare saranno indicate esclusivamente nella Fase II. In tal senso, si chiede conferma del corretto funzionamento del portale e dell'obbligatorietà di inserire i suddetti dati.
Risposta
Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara al par. 8 del Capitolato d'Oneri e si precisa che le prestazioni che il concorrente avrà indicato quali oggetto di subappalto, nell'ambito del DGUE, saranno considerate ai fini della componente a condizioni tutte fissate dei Lotti 1, 2 e 3 e per i Lotti 4, 5 e 6. Per la componente di rilancio competitivo dei Lotti 1, 2 e 3 la medesima dichiarazione sarà considerata quale mera volontà di ricorrere al subappalto fermo restando che nella II Fase, in sede di offerta per l'Appalto Specifico, il Fornitore dovrà precisare le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.

85) Domanda
Si chiede di chiarire se le penali per ritardo nella consegna dei deliverable siano calcolate in giorni solari o lavorativi, e se sia prevista una soglia di tolleranza (grace period).
Risposta
Premesso che la domanda non risulta chiara si rimanda alla risposta alla domanda n. 81 e agli articoli 3 quater e 13 dello Schema di Accordo Quadro

86) Domanda
Si chiede di confermare in caso di ricorso al subappalto, in questa fase sia sufficiente indicare nel DGUE i codici CPV che si intendono subappaltare senza l'indicazione della % poiché le relative prestazioni e % dovranno essere indicate in sede di singolo Appalto Specifico.
Risposta
Premesso che il quesito non risulta chiaro, si rimanda alla risposta alla domanda n. 84.

87) Domanda
Si chiede di confermare che relativamente al documento denominato "ID 2988 Elenco Titolari Effettivi" in caso di partecipazione in RTI costituendo, debba essere prodotto un unico file, all'interno del quale debbano essere riportati i dati di tutte le società partecipanti e che tale documento dovrà essere firmato congiuntamente da tutte le società componenti il costituendo RTI.
Risposta
Si rimanda al contenuto del par. 15 del Capitolato d'Oneri, nel quale è previsto quanto segue: "*in caso di: RTI […] costituendi, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate in un unico file - che contenga le dichiarazioni e gli elenchi di tutte le imprese che li compongono - sottoscritto congiuntamente da ciascuna/o per la parte di rispettiva competenza; […] In alternativa a quanto sopra potranno essere prodotte tante dichiarazioni, con il relativo elenco, rese e sottoscritte o da ciascuna impresa membro di un Raggruppamento/Consorzio ordinario, costituito e costituendo o dal Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice e dalle consorziate indicate come esecutrici.*".

88) Domanda
Rif. paragrafo 14.3 del Capitolato d'Oneri. Con riferimento alle modalità di compilazione del DGUE, si chiede di confermare che l'operatore economico possa indicare, nella Sezione B del DGUE, in corrispondenza dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, il solo soggetto sottoscrittore della documentazione di gara, allegando al DGUE apposita dichiarazione recante l'elenco completo di tutti i soggetti rilevanti ai sensi del citato art. 94, comma 3, in luogo della loro indicazione nominativa all'interno del DGUE stesso.
Risposta
Si conferma. È possibile indicare nel DGUE il soggetto sottoscrittore e allegare un elenco separato, sottoscritto digitalmente, contenente in modo completo tutti i soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 94, comma 3, del D.lgs. 36/2023.

89) Domanda
Con riferimento a quanto richiesto nel capitolato d'oneri al punto 9.1 SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE, Si chiede di confermare che il solo Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE), sia esente dall' obbligo della presentazione in lingua italiana e che possa pertanto essere prodotta in lingua inglese.
Risposta
Si conferma.

90) Domanda
Premesso che il capitolato d'oneri non fornisce alcuna indicazione quanto alla tutela della riservatezza dei dati forniti dagli operatori economici in sede di notifica FSR e considerato altresì che l'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 chiarisce che: "se temono di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti, compreso ad altri operatori economici con i quali presentano la notifica e all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore interessati, di una qualsiasi delle informazioni che sono tenute a trasmettere, le parti notificanti dovrebbero presentare tali informazioni all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore interessati in forma separata e apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura «riservato». A tal fine, si può presentare un archivio criptato separato di documenti e la chiave può essere comunicata separatamente alla Commissione" (punto 25); si chiede di confermare: se sia possibile per le parti notificanti (o un componente di un operatore economico cui all'articolo 65, comma 2, lett. da b) ad h), del Codice degli appalti) trasmettere informazioni riservate dal punto di vista commerciale – come chiarito dall'Allegato II del Regolamento di esecuzione – mediante invio alla stazione appaltante di documenti criptati allegati alla notifica, cui la password di accesso venga trasmessa contestualmente alla Commissione europea (es. mediante il sistema EU Send).
Risposta
Fermo restando che l'allegato II del concorrente dovrà essere leggibile, tutta la restante documentazione a supporto, potrà essere protetta da password. Tale password potrà essere direttamente inoltrata alla Commissione Europea, ma il concorrente dovrà comunque produrre in gara apposita dichiarazione dell'impresa cui l'allegato II afferisce, in cui si dia atto di tale invio della password alla Commissione Europea. Ai fini di cui sopra, l'eventuale documentazione protetta da password, diversa dall'allegato II del concorrente, potrà essere inserita in un file distinto da quest'ultimo. Infatti, al paragrafo 9.1 del Capitolato d'Oneri è previsto che "Eventuali documenti, che il concorrente riterrà di voler produrre unitamente all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441, dovranno essere preferibilmente inclusi all'interno del medesimo file contenente tale allegato", non essendo quindi tassativamente necessario l'inserimento nell'ambito di un unico file, laddove le condizioni, come l'esistenza della password di un soggetto terzo, non lo consentano.

91) Domanda
In caso di partecipazione alla gara in RTI costituendo, si chiede di confermare che l'eventuale dichiarazione di segretazione di parte dell'offerta tecnica, possa essere rilasciata congiuntamente e firmata da tutti i membri del RTI. In caso contrario si chiedono delucidazioni in merito.
Risposta
Si conferma.

92) Domanda
In caso di partecipazione alla gara in RTI costituendo, si chiede di confermare che non sia necessario produrre una dichiarazione separata a firma congiunta, circa l'impegno a costituire RTI, considerato che, all'interno della domanda di partecipazione il punto 1 già contiene tale impegno.
Risposta
Si conferma.

93) Domanda
In caso di partecipazione in RTI costituendo, con riferimento alla presentazione dell'Allegato "ID 2988 Elenco Titolari Effettivi", in formato .xls", si chiede di confermare che tale allegato debba essere presentato e sottoscritto singolarmente da ciascuna azienda del raggruppamento, in caso contrario, si chiede di confermare che tale allegato vada modificato replicando la parte iniziale con dati di tutti i firmatari delle aziende del raggruppamento e sottoscritto da tutti.
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n. 87.

94) Domanda
In riferimento a quanto riportato al Par. 6.2 Requisito di Capacità economica e finanziaria ("Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara...") si chiede di confermare che gli ultimi 5 anni solari da prendere a riferimento siano i 2025, 2024, 2023, 2022 e 2021 che abbiano come periodicità gennaio - dicembre.
Risposta
Si conferma.

95) Domanda
In riferimento a quanto riportato al Par. 6.2 Requisito di Capacità Economica e Finanziaria ("Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari a... Omissis... La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti: - per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa") si chiede di confermare che si possa indicare un fatturato globale relativo ad un bilancio non ancora approvato alla data di pubblicazione della gara, ma che verrà approvato prima della data di scadenza della presentazione dell'offerta.
Risposta
Si conferma.

96) Domanda
In riferimento a quanto riportato al Par. 6.2 Requisito di Capacità economica e Finanziaria ("Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari a... Omissis...") si chiede di confermare che, fermo restando il raggiungimento da parte del RTI nel suo complesso del requisito richiesto, sia possibile dichiarare nel DGUE un solo esercizio fiscale compreso negli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di indizione della procedura.
Risposta
Si conferma.

97) Domanda
In riferimento a quanto riportato nel Disciplinare al Par. 6. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova si chiede di confermare che la documentazione richiesta per la comprova dei requisiti di ordine speciale possa essere inserita nel FVOE anche in un momento successivo alla fase di offerta, a seguito della richiesta di autorizzazione all'accesso al FVOE da parte della stazione appaltante.
Risposta
Si conferma e si rimanda alla risposta alla domanda n. 11.

98) Domanda
Si chiede di confermare se sia prevista l'erogazione dell'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale ai sensi dell'art. 125 D.lgs. 36/2023 e, in caso affermativo, con quali tempistiche e modalità.
Risposta
Non si conferma.

99) Domanda
Si segnala che i paragrafi 3.1.1 e 3.1.2 rinviano, per l'esclusione di porting/reingegnerizzazioni senza modifica di requisiti, a "Manutenzione Adeguativa (cfr. 3.3.2)", "MEV (cfr. 3.2.2)" e "Migrazione al Cloud (cfr. 3.2.3)", e il par. 3.1.2 rinvia ai requisiti del "servizio di sviluppo (cfr. 3.2.1)". Tali riferimenti non corrispondono alla numerazione del documento (MAD = 3.2.2, MC = 3.1.3, SA = 3.1.1, 3.3.2 = Supporto Specialistico). Si chiede di confermare i riferimenti incrociati e di chiarire a quale servizio vadano ricondotti i porting senza modifica di requisiti.
Risposta
Si conferma che trattasi di refuso e si precisa che per il porting e/o le reingegnerizzazioni che non prevedono modifiche di requisiti e/o di processo sono disponibili i servizi di Manutenzione Adeguativa (cfr. 3.2.2), Manutenzione Evolutiva di Applicazioni Esistenti (MEV cfr.3.1.2) e/o di Migrazione Applicativa al Cloud (cfr. 3.1.3).

100) Domanda
Si fa riferimento a quanto previsto nel Capitolato d'Oneri (par. 15), ove si stabilisce che la Relazione Tecnica debba essere contenuta entro il limite massimo di 35 (trentacinque) pagine complessive e si precisa che "nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica nonché il paragrafo "Presentazione e descrizione offerente".
Considerato che il fac-simile "Relazione Tecnica - Lotti Applicativi 1, 2 e 3" riporta in apertura il Capitolo 1 denominato "PREMESSA", contenente una dichiarazione d'impegno pre-impostata, si chiede di chiarire se anche il Capitolo 1 ("PREMESSA") possa intendersi escluso dal computo del limite massimo delle 35 pagine.
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n. 6.

101) Domanda
Si fa riferimento allo "Schema di Risposta della Relazione Tecnica - Lotti Applicativi 1, 2 e 3" e alla Tabella 17.1 del Capitolato d'Oneri (Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica). Rilevato che lo Schema di Risposta messo a disposizione dalla Stazione Appaltante articola la Relazione Tecnica in 16 Capitoli sequenziali (inclusi i capitoli introduttivi 1 e 2), generando un conseguente disallineamento numerico rispetto ai 14 Criteri di valutazione elencati nella Tabella 17.1 del Capitolato d'Oneri: si chiede conferma se sia corretto seguire integralmente l'alberatura ed i titoli del modello "Schema di Risposta" (Capitoli da 1 a 16), esplicitando nell'intestazione di ciascun paragrafo il rinvio al corrispondente criterio di valutazione di cui alla Tabella 17.1 del Capitolato d'Oneri (ad esempio: "3. C01 SOLUZIONE ORGANIZZATIVA").
Risposta
Si conferma la correttezza dello Schema di Risposta della Relazione Tecnica - Lotti Applicativi 1, 2 e 3 pubblicato in gara.

102) Domanda
Con riferimento ai diritti verifica previsti dallo Schema di Accordo Quadro e, in particolare, agli articoli 3-bis e 9-bis, si chiede a codesta spettabile stazione appaltante di confermare che:

a) Saranno limitati alle informazioni e alla documentazione ragionevolmente necessarie per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali oggetto della specifica verifica;
b) Si svolgeranno previo congruo preavviso scritto e con le tempistiche e modalità che saranno concordate tra le Parti;
c) Si svolgeranno esclusivamente nelle parti pubbliche dei locali dell'Appaltatore e nel rispetto dei segreti aziendali e degli obblighi di riservatezza dell'Appaltatore anche nei confronti di altri; clienti;
d) Potranno essere svolti da un soggetto terzo indipendente (es. primaria società di revisione/certificazione), preventivamente e mutuamente concordato tra le Parti e che non sia in ogni caso un concorrente dell'Appaltatore. Tale terzo indipendente opererà nel rispetto di un rigoroso accordo di riservatezza (NDA) e rilascerà un'attestazione sintetica di conformità senza divulgare dati proprietari dell'Appaltatore o informazioni riservate di altri clienti;
e) Ove ragionevolmente possibile, le verifiche saranno effettuate mediante esame della documentazione rilevante, certificazioni, report o altre evidenze di conformità.

Risposta
Si rimanda a quanto previsto negli articoli 3 bis e 9 bis dell'Accordo Quadro. Si precisa che i controlli, le verifiche e il monitoraggio di competenza di Consip saranno svolti, per le finalità indicate nell'Accordo Quadro e con le modalità più utili allo scopo, direttamente dalla suddetta società o tramite l'Organismo di Ispezione dalla stessa incaricato di cui all' articolo "Verifiche Ispettive" dello Schema di Accordo Quadro. Restano fermi gli obblighi di riservatezza e sicurezza nei confronti del Fornitore e di terzi.

103) Domanda
Considerata la natura dei servizi oggetto dei Lotti di supporto, si chiede di chiarire se l'inserimento dell'Art. 3BIS "NIS" nella relativa documentazione contrattuale costituisca un refuso e, in tal caso, di confermare che le disposizioni ivi previste e le relative penali di cui all'Art. 3TER non trovino applicazione ai predetti Lotti.
Qualora fosse invece confermata l'applicabilità dell'articolo 3BIS "NIS" anche ai Lotti Supporto, si chiede cortesemente di confermare che:

a) tali obblighi trovino applicazione esclusivamente ai Contratti esecutivi affidati da Amministrazioni qualificate come soggetti essenziali o importanti ai sensi del D.lgs. 138/2024 e, nell'ambito di tali Contratti, nella misura pertinente alla natura e alle caratteristiche delle specifiche prestazioni, ai relativi rischi di sicurezza e all'eventuale accesso del Fornitore ai sistemi, alle reti e/o ai dati dell'Amministrazione NIS, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità richiamati dalla clausola.
b) le specifiche misure di sicurezza applicabili saranno concordate dall'Amministrazione NIS e dall'operatore economico in relazione allo specifico contratto esecutivo;
c) gli obblighi relativi alla supply chain, inclusi quelli concernenti l'inventario dei fornitori, le clausole di cybersecurity, le verifiche periodiche, nonché l'individuazione, affidabilità e formazione del personale, siano riferiti esclusivamente alle terze parti e al personale effettivamente coinvolti nell'esecuzione dello specifico Contratto Esecutivo e rilevanti ai fini dei requisiti di sicurezza ad esso applicabili.

d) gli obblighi di comunicazione relativi agli incidenti di sicurezza trovino applicazione esclusivamente con riferimento a incidenti effettivamente verificatisi e rilevanti ai fini dello specifico Contratto esecutivo, che abbiano un impatto sui sistemi informativi e di rete dell'Amministrazione NIS e/o sui servizi da questa erogati, e che le relative penali siano applicabili esclusivamente in caso di violazione di tali obblighi.

Risposta

L'art. 3-bis si applica ai Lotti di supporto nei limiti in cui le relative prestazioni incidano sui sistemi, sui processi o sulle misure di sicurezza dell'Amministrazione soggetta alla disciplina NIS. Gli obblighi concretamente applicabili saranno specificati nel singolo Contratto Esecutivo in relazione al ruolo e alle attività affidate al Fornitore.

104) Domanda

Chiediamo cortesemente di chiarire quale sia la corretta interpretazione delle clausole di gara relative alla rendicontazione delle attività rese dall'aggiudicatario nell'ambito dei cd. "Lotti di Supporto".

In particolare, il paragrafo. 4 del Capitolato Tecnico dei Lotti di Supporto prevede che i servizi di supporto «dovranno essere remunerati a corpo» (Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale) e il paragrafo 7.6.5 fa riferimento a «servizi erogati in modalità progettuale a corpo».

Per tali attività il paragrafo 7.6.4, terzo capoverso, del predetto Capitolato Tecnico dispone che «la consuntivazione delle attività svolte con modalità progettuale dovrà essere evidenziata sia nei singoli piani di obiettivo sia nel piano riepilogativo evidenziando le fasi chiuse e riportando gli eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione concordata».

Dal canto suo, peraltro, l'Appendice 3 al medesimo Capitolato "Cicli e prodotti" ricollega la necessaria allegazione del Rendiconto Risorse al «Piano di lavoro dei servizi continuativi» (paragrafo 3.4) e, per i piani di obiettivo, ai soli «obiettivi misurati con la metrica "giorni/persona"» (paragrafo 3.5).

Ebbene, posto che i Lotti di Supporto non prevedono servizi continuativi e sono remunerati esclusivamente a Giorno/Team ottimale a corpo, si chiede di voler confermare se, per detti Lotti:

- il secondo capoverso del paragrafo 7.6.4 del Capitolato Tecnico («il piano di lavoro per i servizi deve essere corredato dal Rendiconto Risorse») si riferisca ai soli servizi di carattere continuativo di cui al paragrafo 3.4 dell'Appendice 3, e non trovi pertanto applicazione alle attività remunerate a corpo;
- la consuntivazione delle attività remunerate a corpo debba avvenire secondo quanto stabilito dal terzo capoverso del paragrafo 7.6.4 (ossia con evidenza "sia nei singoli piani di obiettivo sia nel piano riepilogativo" delle "fasi chiuse e riportando gli eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione concordata"), senza che sia quindi necessaria la produzione mensile del Rendiconto Risorse di cui al paragrafo 3.8 dell'Appendice 3.

Per scrupolo, si sottolinea che, nel trattare dei contenuti e della funzione del Rendiconto Risorse, il paragrafo 3.8 dell'Appendice 3 al medesimo Capitolato richiede l'indicazione delle "macro-attività a carattere continuativo" rese dall'aggiudicatario; il che - unitamente alle restanti indicazioni contenute nella stessa Appendice (ai paragrafi 3.4 e 3.5) sembra confermare l'inapplicabilità dell'obbligo di allegazione del Rendiconto Risorse alle attività di cui ai Lotti di Supporto da remunerare a corpo. Senza tacere il fatto che la modalità di consuntivazione basata sulla indicazione delle "fasi chiuse" e degli "eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione concordata" appare - per la sua flessibilità - quella più adeguata alle prestazioni che l'appaltatore dovrà rendere "a corpo".

Risposta
Per i servizi dei Lotti di supporto remunerati a corpo, la rendicontazione è effettuata mediante avanzamento delle attività, deliverable, fasi completate e scostamenti rispetto alla pianificazione approvata. Il Rendiconto Risorse è richiesto soltanto ove espressamente previsto dall'Amministrazione o quando necessario per prestazioni remunerate sulla base dell'effettivo impiego di risorse; tale rendiconto è esente dall'indicazione delle attività a carattere continuativo.

105) Domanda
Con riferimento all'Appendice 1A al Capitolato Tecnico Profili Professionali i cui requisiti costituiscono requisiti minimi della fornitura ai sensi del paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico Lotti 1 2 e 3 si chiede di chiarire quanto segue.
Punto a) Paragrafo 3 Healthcare Solution Specialist pagina 10 ove è richiesta la Laurea magistrale specialistica o vecchio ordinamento in discipline scientifiche con specializzazione in ambito medico o cultura equivalente. Si chiede di chiarire cosa debba intendersi per specializzazione in ambito medico e di confermare che il requisito sia soddisfatto a titolo esemplificativo da una laurea magistrale in discipline scientifiche a indirizzo biomedico sanitario come, ad esempio, ingegneria biomedica informatica medica biotecnologie mediche ovvero da una laurea magistrale in discipline scientifiche accompagnata da un titolo postlaurea come master o specializzazione in ambito medico sanitario. Si chiede inoltre di confermare che in alternativa il requisito sia soddisfatto mediante la cultura equivalente come definita nella Premessa ovvero 4 anni aggiuntivi di esperienza in servizi analoghi di cui almeno 2 nel ruolo specifico.
Punto b) Paragrafo 13 AI Developer pagina 29 ove l'anzianità lavorativa richiesta e Minimo 5 anni di cui almeno 5 anni nella stessa funzione. Si chiede di confermare se sia effettivamente richiesto che l'intera anzianità minima di 5 anni sia maturata nella funzione di AI Developer ovvero di indicare la corretta anzianità minima nella funzione.
Punto c) Paragrafo 13 AI Developer pagina 29 ove tra le competenze eCF e indicata B.6 Application Design Livello 3. Si chiede di chiarire se la competenza richiesta sia la A.6 Application Design ovvero la B.6 Systems Engineering denominazione utilizzata per la B.6 negli altri profili dell'Appendice.
Risposta
Punto a) Si conferma e si chiarisce che, per l'Healthcare Solution Specialist, il requisito formativo deve essere letto nel suo complesso: è ammessa una laurea nelle discipline indicate accompagnata da comprovata specializzazione o esperienza coerente in ambito sanitario.
Punto b) Per l'AI Developer, l'anzianità minima complessiva è 5 anni, mentre l'esperienza specifica nel ruolo deve essere di almeno 5 anni.
Punto c) Il riferimento corretto è A.6 Application Design; l'indicazione B.6 costituisce mero refuso.

106) Domanda
Con riferimento all'Appendice 1A al Capitolato Tecnico Profili Professionali si chiede di confermare quanto segue. Punto A. Paragrafo 15 Data Architect pagina 33 ove si prevede che Almeno un Data Architect per ciascun contratto esecutivo dovrà disporre di una certificazione in ambito Data Architecture Data Governance e Data Management il requisito sia soddisfatto dal possesso di almeno una certificazione relativa ad almeno uno dei tre ambiti indicati e non sia richiesta una certificazione o più certificazioni che copra congiuntamente tutti e tre gli ambiti. Punto B. Paragrafo 10 Database Specialist e Administrator pagina 24 ove si richiede che almeno un DBA per contratto esecutivo disponga della certificazione sulla piattaforma DBMS utilizzata dall'Amministrazione nel caso in cui l'Amministrazione utilizzi più piattaforme DBMS il requisito sia soddisfatto dal possesso della certificazione su almeno una di esse ovvero sulla piattaforma prevalente indicata dall'Amministrazione in sede di Appalto Specifico. Punto C. Paragrafo 3 Healthcare Solution Specialist pagina 10 per prodotti e o tecnologie offerte si intendano i prodotti e o le tecnologie oggetto della soluzione proposta dal fornitore nell'ambito del singolo Appalto Specifico o Contratto Esecutivo. Punto D. Paragrafo 4 Healthcare Data Scientist pagina 11 siano ammesse certificazioni rilasciate da enti o associazioni professionali riconosciuti a livello nazionale o internazionale in ambito Health Informatics o Health Data Science come, ad esempio, AHIMA HIMSS o equivalenti ovvero di indicare i criteri per l'accettazione delle certificazioni.
Risposta
Punto a) Si conferma.
Punto b) Si conferma.
Punto c) Si conferma.
Punto d) Si conferma.

107) Domanda
Rif.: ID 2988 - Capitolato d'Oneri, par. 6.3 (pag. 27) TESTO: Esecuzione, negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della procedura, di servizi analoghi a quelli in affidamento:

- per soggetti pubblici o privati che operino nell'ambito del SSN, ai sensi del d.lgs. 502/1992, così come definiti alla lettera A del par. Premesse del presente Capitolato d'Oneri,
- nonché per i soggetti privati accreditati che operano in favore e per conto del SSN, per almeno i seguenti importi:

Per i lotti Applicativi:

- 1.500.000,00 € IVA esclusa per il Lotto 1
- 1.500.000,00 € IVA esclusa per il Lotto 2
- 1.500.000,00 € IVA esclusa per il Lotto 3 […]

" La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;"
DOMANDA: Si chiede di confermare che ai fini della comprova del requisito attraverso la modalità che prevede la produzione di certificati rilasciati dall'Amministrazione Contraente, il concorrente possa fornire l'ordine di Fornitura contenente le prestazioni erogate, gli importi e la data di avvio della fornitura unitamente ad un certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'Amministrazione/ente contraente che attesti la corretta esecuzione delle prestazioni e l'autorizzazione alla fatturazione. Si evidenzia che l'ammissibilità di tale modalità di comprova è già stata confermata nell'ambito di precedenti procedure di gara Consip, tra cui, a titolo esemplificativo, la procedura ID 2909.
Risposta
Si conferma.

108) Domanda
Con riferimento alla gara in oggetto, si richiede di chiarire se le piattaforme informatiche dedicate alla gestione dell'Anatomia Patologica debbano essere considerate comprese tra i Sistemi Informativi di Laboratorio (LIS) previsti dalla procedura.
Tali soluzioni supportano infatti la gestione operativa e clinica dell'intero percorso diagnostico, incluse attività quali registrazione e tracciamento dei campioni, gestione delle lavorazioni, organizzazione del workflow, produzione e validazione dei referti.
Considerato che tali funzionalità sono strettamente legate ai processi laboratoriali e differiscono dalle tecnologie di digital pathology orientate prevalentemente all'acquisizione, archiviazione e consultazione delle immagini, si chiede di confermare che i sistemi gestionali di Anatomia Patologica, con le relative componenti di workflow e refertazione, siano ricompresi nell'ambito dei LIS oggetto della procedura.
Si richiede pertanto di confermare che tali soluzioni possano essere incluse nel perimetro dalla presente iniziativa.
Risposta
Si precisa che il perimetro della presente iniziativa comprende i Sistemi Informativi di Laboratorio (LIS) e le relative funzionalità applicative riferite alla gestione delle fasi pre-analitica, analitica e post-analitica del processo diagnostico di laboratorio, inclusi, a titolo esemplificativo, la presa in carico delle richieste diagnostiche, la gestione e tracciabilità dei campioni e la refertazione.
Pertanto, eventuali funzionalità utilizzate anche nell'ambito dell'Anatomia Patologica possono essere ricomprese nella presente iniziativa esclusivamente nella misura in cui siano riconducibili alle aree tematiche e ai servizi relativi ai Sistemi Informativi di Laboratorio espressamente previsti dalla documentazione di gara.
Non rientrano invece nel perimetro della presente iniziativa le soluzioni e le componenti specificamente finalizzate alla digitalizzazione, acquisizione, gestione, archiviazione, visualizzazione ed elaborazione delle immagini anatomopatologiche e, più in generale, le componenti proprie della Digital Pathology.

109) Domanda
Si chiede cortesemente il DGUE formato XML al fine di poter compilare il dgue.
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n. 15.

110) Domanda
Si chiede cortesemente di caricare il modello xml per la generazione del DGUE in quanto la funzionalità a sistema riscontra problemi di funzionamento e non permette di andare avanti con la compilazione della dichiarazione.
In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n. 15.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
Il Responsabile
(Dott. Gianandrea Greco)